

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 16 dicembre 2025.

Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto 15 luglio 2016 - Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini. (26A00359) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 gennaio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 0,25 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (26A00445) .. Pag. 45

DECRETO 28 gennaio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A00446). Pag. 48

DECRETO 28 gennaio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A00447) Pag. 50

Ministero della salute

DECRETO 23 dicembre 2025.

Modifiche al decreto 6 settembre 2023, concernente «Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429». (26A00357) Pag. 52



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 20 gennaio 2026.

Scioglimento della «La Tecchiese 77 - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Colferro e nomina del commissario liquidatore. (26A00361) *Pag.* 56

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Volante Terza», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00353) *Pag.* 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di voriconazolo, «Voriconazolo Noridem». (26A00362) *Pag.* 59

Revoca della registrazione concernente l'importazione di sostanze attive per uso umano (26A00363) *Pag.* 59

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali di importazione parallela «Bisolvon» e «Halcion» (26A00364) *Pag.* 60

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela «Nurofen Febbre e Dolore» (26A00365) *Pag.* 60

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNorme-Farmaco» (26A00472) *Pag.* 61

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00356) *Pag.* 61

Ministero della giustizia

Comunicato relativo all'estratto del decreto 13 novembre 2025, relativo alla dispensa per limite di età del notaio Caruso Tommaso (26A00441) *Pag.* 61

Ministero della salute

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2025. (26A00358) *Pag.* 62

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione delle modifiche al regolamento amministrativo dell'attività relativa agli investimenti mobiliari adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con delibera n. 6 in data 29 aprile 2025. (26A00354) *Pag.* 82

Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione delle attività di previdenza degli iscritti adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con delibera n. 13 in data 26 novembre 2025. (26A00355) *Pag.* 82

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2026, n. 10.


Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (26G00022)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5
**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

INTESA 15 gennaio 2026.

Intesa, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'«Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale», ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Triennio 2022-2024. (Rep. Atti n. 1/CSR del 15 gennaio 2026). (26A00321)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 16 dicembre 2025.

Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto 15 luglio 2016 - Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 109 («Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte») di cui al Capo IV, Titolo III;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 «Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini» e, in particolare, l'art. 3 («Caratterizzazione e classificazione dei materiali») che dispone che la caratterizzazione, la classificazione e l'individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali debbano essere svolte secondo le modalità tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del decreto;

Considerato che con tale decreto sono state individuate le disposizioni tecniche attuative necessarie per rendere omogenea l'applicazione da parte delle amministrazioni regionali di quanto disposto alla legge 31 luglio 2002, n. 179 e dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che hanno trasferito la competenza in materia, supportandone dal punto di vista tecnico-scientifico le determinazioni e garantendo, altresì, il rispetto degli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali;

Visto l'art. 9 del richiamato decreto del 15 luglio 2016, n. 173 («Aggiornamento degli allegati») in base al quale l'aggiornamento delle procedure tecniche e operative contenute nell'allegato al decreto stesso è effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il d.d. n. 19983 del 7 agosto 2019 della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha istituito un «Osservatorio esperto» sull'allegato tecnico al decreto 15 luglio 2016, n. 173 ritenendo che, in relazione alla prevista possibilità di aggiornamenti, fosse utile istituire un apposito organismo finalizzato a raccogliere dati ed informazioni derivanti dall'attuazione del regolamento da parte delle Regioni, autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti connessi;

Vista la documentazione delle attività poste in essere dal citato «Osservatorio esperto»;

Considerati gli esiti delle attività di ricognizione ed analisi delle criticità rilevate nell'applicazione del decreto ministeriale n. 173/2016, a seguito delle istanze pervenute dalle regioni e dagli operatori del settore marittimo e portuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visti i decreti direttoriali n. 34 dell'8 febbraio 2024, n. 81 del 5 marzo 2024 e n. 243 del 5 dicembre 2024, con i quali la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha costituito ed integrato il gruppo di lavoro incaricato di elaborare le proposte di modifica all'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 173/2016;

Considerati gli esiti delle attività condotte dal citato gruppo di lavoro;

Considerata la coerenza di tali esiti alle linee direttrici della politica governativa nazionale per l'indirizzo ed il coordinamento della complessiva strategia marittima nazionale sintetizzata nel «Piano Mare», come approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) in data 31 luglio 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2023);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2025 (Rep. atti n. 211/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato tecnico che, unito al presente decreto, ne è parte integrante e sostanziale e che annulla e sostituisce l'allegato tecnico al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 16 dicembre 2025


Il Ministro: PICHETTO FRATIN



Decreto attuativo dell'art. 109, comma 2, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Allegato Tecnico

Il presente Allegato regola le modalità per la caratterizzazione, classificazione e gestione dei materiali da dragare come disposto dall'art. 3 comma 1 del Decreto 15 luglio 2016, n. 173.



Capitolo 1 - Scheda di inquadramento dell'area di escavo.....	
1.1. Definizione delle aree di escavo	
1.2. Breve descrizione delle caratteristiche generali dell'ambiente circostante l'area di escavo e periodo di riferimento delle informazioni.....	
1.3. Analisi e mappatura dei principali elementi di pregio naturalistico, delle aree di tutela e degli obiettivi sensibili presenti nell'area di escavo e in aree limitrofe (entro un raggio di 5 NM).....	
1.4. Informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della colonna d'acqua e dei sedimenti	
1.5. Informazioni sulle attività di escavo pregresse	
1.6. Informazioni sugli organismi animali e vegetali dell'area di escavo.....	
1.7. Informazioni pregresse sull'utilizzo del materiale dragato	
1.8. Informazioni sulle precedenti attività di monitoraggio ambientale	
Capitolo 2 - Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo di fondali marini	
2.1. Disegno di campionamento	
2.2. Relazione tecnica di campionamento.....	
2.3. Periodo di validità delle risultanze analitiche	
2.4. Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica	
2.4.1. Batteria di saggi ecotossicologici	
2.4.2. Classificazione ecotossicologica.....	
2.5. Caratterizzazione e classificazione chimica	
2.5.1. Caratterizzazione chimica	
2.5.2. Classificazione chimica dei materiali	
2.6. Caratterizzazione fisica	
2.7. Classificazione di qualità dei materiali di escavo.....	
2.8. Opzioni di gestione.....	
2.9. Semplificazioni inerenti alla gestione	
Capitolo 3 - Indicazioni tecniche per la gestione dei materiali.....	
3.1. Indicazioni tecniche per l'individuazione e la caratterizzazione dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo	
3.1.1. Area marina per l'immersione dei materiali di escavo (oltre le 3 NM dalla costa)	
3.2. Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento.....	
3.3. Ambienti conterminati	
3.4. Indicazioni tecniche per le modalità di escavo, trasporto e immersione dei materiali dragati...	



3.5.	Ripascimento con materiali di escavo
3.6.	Immersione in ambiente conterminato di materiali di escavo.....
Capitolo 4 – Monitoraggio.....	
4.1.	Indicazioni generali.....
4.2.	Monitoraggio delle attività di escavo
4.3.	Monitoraggio delle attività di trasporto dei materiali.....
4.4.	Monitoraggio delle attività di immersione in aree marine (oltre le 3 NM dalla costa)
4.5.	Monitoraggio delle attività di ripascimento.....
4.6.	Monitoraggio delle attività di immersione in ambiente conterminato
Appendice A – MODALITÀ DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE ED ANALISI DEI CAMPIONI	
Appendice B - CRITERI DI INTEGRAZIONE PONDERATA PER LA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ECOTOSSICOLOGICHE	
Appendice C - CRITERI DI INTEGRAZIONE PONDERATA PER L'ELABORAZIONE DEI DATI CHIMICI	
Appendice D - INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI CHIMICI DI RIFERIMENTO LOCALI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (L1 _{Loc}).....	



Capitolo 1 - Scheda di inquadramento dell'area di escavo

Nel presente capitolo sono riportate le indicazioni necessarie ai fini della predisposizione di una relazione tecnica.

1.1. Definizione delle aree di escavo

Le aree di escavo vengono suddivise in 3 categorie in relazione al livello di contaminazione e/o inquinamento presunto.

Le indagini per la caratterizzazione e classificazione dei materiali seguono un criterio di semplificazione graduale sulla base della categoria e delle informazioni pregresse disponibili per l'area di interesse.

Le 3 categorie delle aree di escavo sono di seguito riportate:

Categoria 1 - Aree potenzialmente molto inquinate

- I porti che presentano anche parzialmente aree portuali con funzioni commerciale, logistica, industriale, petrolifera, di servizio passeggeri, ivi compresi i terminal crocieristici;
- le aree di cui alle categorie 2 e 3 interessate da fenomeni di inquinamento documentati.

Categoria 2 - Aree potenzialmente inquinate

- I porti turistici (dedicati alla nautica da diporto ex D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509) e/o i porti polifunzionali esclusivamente con funzione turistica e peschereccia;
- le aree di foce fluviale che presentano infrastrutture portuali.

Categoria 3 - Aree potenzialmente poco inquinate

- tutte le aree costiere non ricomprese nelle Categorie 1 e 2;
- le aree di foce fluviale prive di infrastrutture portuali.

Per tutte le tipologie portuali di cui alle categorie su riportate, l'area da considerare per le attività di caratterizzazione di cui al presente Allegato è solo quella riferita alle aree interne alle opere di difesa naturale o artificiale e ricompresa dai piani regolatori portuali ex L. 84/1994 o, in assenza, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall'Autorità Competente.

L'area di dragaggio con i relativi confini deve essere restituita su mappa o carta nautica in idonea scala, non superiore a 1:10.000. L'informazione cartografica andrà restituita in versione informatizzata (formato *shape file* .shp), sistema di riferimento ETRS89 o altro sistema digitale di riferimento indicato dalla Autorità Competente.

1.2. Breve descrizione delle caratteristiche generali dell'ambiente circostante l'area di escavo e periodo di riferimento delle informazioni

Nei seguenti paragrafi sono riportate le informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnica sia per le aree di escavo che per quelle di immersione indicando in prima istanza eventuali precedenti sversamenti con le seguenti informazioni:

- data;
- area interessata;
- entità e caratteristiche di sversamenti accidentali documentabili.



1.3. Analisi e mappatura dei principali elementi di pregio naturalistico, delle aree di tutela e degli obiettivi sensibili presenti nell'area di escavo e in aree limitrofe (entro un raggio di 5 NM)

I principali elementi di pregio naturalistico, delle aree di tutela e degli obiettivi sensibili da analizzare e mappare sono:

- presenza e distribuzione degli habitat di interesse comunitario;
- specie protette;
- popolazioni ittiche demersali e aree di nursery, con particolare riferimento a specie di interesse commerciale;
- aree a vario titolo protette;
- aree archeologiche a mare e altre aree di interesse paesaggistico;
- zone di tutela biologica;
- aree destinate ad usi legittimi (cavi, condotte e installazioni petrolifere, aree militari, AZA (acquacoltura), aree idonee alla mitilicoltura, balneazione, terminali off-shore).

Ai fini dell'analisi e rappresentazioni cartografiche il raggio per la raccolta ed analisi delle informazioni è in linea generale di 5 NM con l'eccezione delle Aree Marine Protette ai sensi della L. 979/82 e dei Parchi Nazionali e Regionali con competenze a mare, per le quali va utilizzato un raggio di 10 NM. La Scala di rappresentazione deve essere non superiore a 1:10.000.

1.4. Informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della colonna d'acqua e dei sedimenti

Attraverso informazioni, qualora reperibili in letteratura e/o da indagini effettuate negli ultimi 6 anni, devono essere acquisiti e rappresentati i seguenti elementi conoscitivi riguardanti l'area di escavo ai fini di individuare le modalità di intervento a minor impatto e pianificare il monitoraggio ambientale:

- caratteristiche dinamiche della massa d'acqua;
- caratteristiche fisiche e chimiche della colonna d'acqua;
- caratteristiche del fondale (morfologia, batimetria);
- caratteristiche dei sedimenti superficiali (granulometria, chimica ed ecotossicità).

1.5. Informazioni sulle attività di escavo pregresse

Al fine della localizzazione si farà riferimento ad una planimetria in scala non superiore a 1:10.000 che evidenzia se l'area o parte di essa sia stata oggetto di interventi di escavo e/o immersione negli ultimi 6 anni.

La raccolta dei dati relativi al singolo dragaggio deve seguire lo schema di cui alla Tabella 1.1.

Tabella 1.1 - Dati relativi alle eventuali pregresse operazioni di dragaggio

TIPO DI DRAGAGGIO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA INTERVENTO	QUANTITATIVO DRAGATO (m ³ X 1000)
AMPLIAMENTO/ APPROFONDIMENTO			



TIPO DI DRAGAGGIO	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA INTERVENTO	QUANTITATIVO DRAGATO (m ³ X 1000)
MANTENIMENTO			
GESTIONE E PROTEZIONE COSTIERA (SPIAGGIA O BARRIERE)			
ALTRE FINALITÀ			

1.6. Informazioni sugli organismi animali e vegetali dell'area di escavo

Laddove disponibili in letteratura, riportare una descrizione delle principali comunità bentoniche presenti nell'area mediante l'individuazione della flora e della fauna e delle biocenosi presenti, nonché una descrizione delle popolazioni ittiche demersali ed aree di *nursery*, con particolare riferimento a specie di interesse commerciale. Se disponibili, riportare lo stato ecologico determinato attraverso gli indici di valutazione degli elementi di qualità biologica (EQB) previsti al paragrafo A.4 della Sezione A della parte 2 dell'Allegato 1 alla parte III del D. Lgs 152/2006. In particolare, rappresentare gli EQB della prateria di *Posidonia oceanica* (indice PREI) e anche una valutazione quantitativa delle comunità macrozoobentoniche, mediante l'utilizzo dei parametri strutturali di comunità, incluso l'indice Biotico M-AMBI (*Multimetric-AZTI Marine Biotic Index*).


1.7. Informazioni pregresse sull'utilizzo del materiale dragato

Riportare le informazioni richieste per interventi di immersione/utilizzo negli ultimi 6 anni e comunque per l'intervento più recente effettuato, secondo la Tabella 1.2 riguardo a:

- aree d'immersione in mare (oltre le 3 NM);
- aree di ripascimento costiere (spiaggia sommersa e/o emersa);
- altri utilizzi (es.: vasca di colmata, cassoni, terrapieni, riempimenti di banchine, ecc.).

Tabella 1.2 - Schema per la restituzione dei dati relativi all'utilizzo del materiale dragato

	UBICAZIONE AREE ^(*) (COORDINATE)	QUANTITATIVI (m ³ x 1000)	AREA PORTUALE-COSTIERA DI PROVENIENZA	ANNI D'INIZIO E FINE ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO
AREE DI IMMERSIONE IN MARE				



	UBICAZIONE AREE(*) (COORDINATE)	QUANTITATIVI (m ³ x 1000)	AREA PORTUALE- COSTIERA DI PROVENIENZA	ANNI D'INIZIO E FINE ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO
AREE DI RIPASCIMENTO				
ALTRI UTILIZZI				

(*) allegare cartografia come definita nel paragrafo 1.1 con l'indicazione delle aree.

1.8. Informazioni sulle precedenti attività di monitoraggio ambientale

Descrivere sinteticamente le attività di monitoraggio ambientale eseguite nell'area di escavo negli ultimi 6 anni e i principali risultati.

Descrivere sinteticamente le attività di monitoraggio ambientale eseguite nell'area di immersione/deposizione negli ultimi 6 anni e i principali risultati, con particolare attenzione ai monitoraggi eseguiti da organismi pubblici ai sensi della normativa vigente (Piano gestione delle acque ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 152/2006 e Strategia Marina ai sensi del D. Lgs. 190/2010).



Capitolo 2 - Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell'area di escavo di fondali marini

2.1. Disegno di campionamento

Sulla base della Categoria di area di escavo di cui al **Capitolo 1** deve essere seguito uno dei percorsi di indagine di seguito riportati.

Un percorso di caratterizzazione specifico è previsto nel caso di immersione in ambiente conterminato impermeabilizzato ed è riportato in calce alle categorie.

CATEGORIA 1

Strategia di campionamento per i porti che presentano anche parzialmente aree portuali con funzioni commerciale, logistica, industriale, petrolifera, di servizio passeggeri, ivi compresi i terminal crocieristici, e per le aree di cui alle categorie 2 e 3 interessate da fenomeni di inquinamento documentati.

Aree Unitarie

Sono previste due tipologie di Aree Unitarie, da posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto **Tipologia 1**, nelle zone centrali del porto **Tipologia 2**.

▪ Tipologia «1»

Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla presenza di manufatti, quali ad esempio pontili, darsene e banchine, all'area da sottoporre a escavo deve essere sovrapposta una griglia a maglia rettangolare di **100 m x 50 m** (lato lungo contiguo ai manufatti). Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di 5.000 m², possono essere tralasciate se di superficie inferiore a 2.500 m² (Figure 1-4).

▪ Tipologia «2»

Nelle zone interne a distanze dai manufatti superiori a 50 m, all'area da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a **100 m**. Tale griglia di Aree Unitarie deve essere posizionata in contiguità con le eventuali aree unitarie di Tipologia «1». Eventuali aree residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di 10.000 m², possono essere tralasciate se di superficie inferiore a 5.000 m² (Figure 1-2).






Figura 1 - Esempio di posizionamento delle Aree Unitarie di Tipologia 1 e 2.




Figura 2 - Esempio di posizionamento delle Aree Unitarie di Tipologia 1 e 2 della Categoria 1 interne al porto e di quelle di Categoria 3 esterne alle infrastrutture portuali.






Figura 3 - Esempio di posizionamento delle Aree Unitarie di Tipologia 1 in canali di larghezza superiore a 100 m. L'esempio si riferisce a canali all'interno di aree portuali. Non si applica ai canali navigabili all'esterno delle aree portuali perché non delimitati da infrastrutture.





Figura 4 - Esempio di posizionamento delle Aree Unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza inferiore a 100 m.



CATEGORIA 2

Strategia di campionamento, per le aree di foce fluviale con infrastrutture portuali e per aree interne ai porti turistici e/o pescherecci.

Aree Unitarie

Nei porti esclusivamente turistici e/o pescherecci e in aree di foce fluviale con infrastrutture portuali, nelle zone da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato fino a **100 m**;





Figura 5 - Esempio di posizionamento delle Aree Unitarie della Categoria 2 interne ai porti turistici e/o pescherecci e di quelle di Categoria 3 esterne alle infrastrutture portuali



CATEGORIA 3

Strategia di campionamento per le aree di foce fluviale prive di infrastrutture portuali.

Aree Unitarie

In aree di foce fluviale prive di infrastrutture portuali, nelle zone da sottoporre a dragaggio deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato fino a **100 m**. Eventuali Aree Unitarie residue possono essere tralasciate se di superficie inferiore al 50% della misura adottata.

Strategia di campionamento per le altre aree.

Aree unitarie

Si tratta delle aree residue non incluse nelle zone di foce fluviale prive di infrastrutture portuali, né nelle aree di categoria 1 e 2. All'area da sottoporre a escavo deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato fino a **300 m**. Eventuali Aree Unitarie residue possono essere tralasciate se di superficie inferiore al 50% della misura adottata.

Punti di campionamento

All'interno di ciascuna Area Unitaria (maglia di campionamento) e per tutte le categorie deve essere individuato un punto di campionamento, rappresentativo dell'Area Unitaria, posizionato in funzione del volume di materiale da dragare, della morfologia del fondale e della distanza dal punto delle Aree Unitarie contigue. La localizzazione delle Aree Unitarie di campionamento deve essere rappresentata cartograficamente in formato *shape file* .shp come definito nel paragrafo 1.1.


Esclusivamente in caso di superficie di escavo limitata ad una o due Aree Unitarie, il numero dei punti di campionamento per l'intera area da sottoporre a dragaggio non deve essere comunque inferiore a 3 accorpendo le aliquote delle medesime sezioni del sedimento secondo le modalità descritte in Appendice A.

2.2. Relazione tecnica di campionamento

Tutti i dati relativi al campionamento, alla caratterizzazione, alle prestazioni analitiche, alla classificazione e alle opzioni di gestione proposte devono essere riportate in una relazione tecnica con allegate:

- la Scheda di inquadramento dell'area di escavo di cui al Capitolo 1;
- i verbali di campionamento;
- i rapporti di prova rilasciati dai laboratori.

La classificazione delle singole Aree Unitarie deve essere rappresentata (per livelli) su cartografia in formato *shape file* .shp con sistema ETRS89 o altro sistema di riferimento indicato dall'Autorità Competente rispetto alla batimetria, a partire dalla quota di dragaggio e fino alla quota l.m.m. (Genova 1942) del fondale al momento del campionamento. Un esempio viene riportato in Figura 6; in Figura A1 dell'Appendice A è rappresentata la descrizione grafica della suddivisione della carota.






Figura 6 – Sezione longitudinale del volume di sedimento da dragare: rappresentazione delle classi di qualità riferite a ciascuna sezione delle carote prelevate (P1- P3).

2.3. Periodo di validità delle risultanze analitiche

Le risultanze analitiche sono considerate valide per un periodo di 6 anni, purché non si siano comprovati eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale dal momento del campionamento.


2.4. Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica

2.4.1. Batteria di saggi ecotossicologici

I saggi ecotossicologici, ove previsti, devono essere eseguiti su tutti i campioni destinati alle analisi, singoli o accorpati. I risultati devono essere riportati su rapporti di prova rilasciati dai laboratori, indicando, oltre ai dati grezzi, il metodo ed i parametri statistici necessari, a supporto della affidabilità del dato; in particolare i risultati devono essere espressi come effetto misurato nel campione (\pm scarto tipo σ) e nel controllo negativo (\pm scarto tipo σ), riferito alla massima concentrazione del campione testata (compatibilmente al metodo del saggio impiegato);

I medesimi risultati, inclusi i dati relativi ai controlli positivi (rapportati alla carta di controllo del laboratorio), in forma riepilogativa tabellare, devono essere comunque riportati e discussi nella Relazione tecnica.

Al fine di garantire una rappresentatività ecologica, la batteria deve essere costituita da almeno 3 saggi ecotossicologici, riferiti a specie filogeneticamente distanti e appartenenti a livelli trofici differenti, di cui alla seguente Tabella 2.1 e meglio specificati nella Tabella B.1 riportata in Appendice B.



I saggi ecotossicologici dovranno essere ripartiti secondo le 3 tipologie di seguito riportate:

- **I tipologia.** Almeno un saggio acuto sulla fase solida (tal quale o privata dell'acqua interstiziale);
- **II tipologia.** Almeno un saggio su fase liquida (elutriato) di tipo acuto, o cronico vegetale;
- **III tipologia.** Almeno un saggio su fase liquida (elutriato) di embriotossicità.

Nel caso in cui le caratteristiche del campione in termini granulometrici e/o per la presenza di componenti vegetali o animali siano incompatibili con l'esecuzione del saggio in fase solida, quest'ultimo può essere sostituito con un saggio su fase liquida.

Tabella 2.1 – Saggi ecotossicologici per l'allestimento della batteria.

Gruppo	Batteri	Alghe			Molluschi bivalvi		Echinodermi
Specie	<i>Aliivibrio fischeri</i>	<i>Dunaliella tertiolecta</i>	<i>Pheodactylum tricorutum</i>	<i>Skeletonema costatum</i>	<i>Crassostrea gigas</i>	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	<i>Paracentrotus lividus</i>
Endpoint	Bioluminescenza	Crescita algale			Sviluppo larvale		
Tipologia	I, II	II	II	II	III	III	III

2.4.2. Classificazione ecotossicologica

Completata la fase di campionamento e analisi, sulla base delle risultanze ottenute si procede con la classificazione ecotossicologica di ciascun campione di sedimento basata sull'utilizzo dei criteri di integrazione ponderata di cui all'**Appendice B**.

Tuttavia, nell'ambito di indagini con elevata numerosità campionaria, in cui almeno il 90% dei campioni risulti particolarmente tossica o non mostri effetti, è possibile semplificare la procedura di classificazione avvalendosi del criterio tabellare riportato in Figura 6.

In particolare, il criterio tabellare può essere applicato a tutti i campioni analizzati nei seguenti casi:

- oltre il 90% dei campioni analizzati mostrino Tossicità “Trascurabile” per l'intera batteria di saggi ecotossicologici impiegati e le concentrazioni chimiche dei medesimi campioni risultino < L2 (Capitolo 2, tabella 2.3);
- oltre il 90% dei campioni analizzati mostrino Tossicità \geq “Alta” per l'intera batteria di saggi ecotossicologici impiegati;
- debba essere confermata l'estensione della validità delle analisi di cui al Capitolo 2.



Tossicità Trascurabile	==	Tutti i saggi hanno $EC_{20} > 100\%$ o effetto $< 20\%$ o effetto ormetico $< 100\%$
Tossicità Bassa	==	Solo un saggio presenta una $EC_{20} < 100\%$ ma $EC_{50} > 100\%$ o un effetto netto compreso tra 20 e 50% o un effetto ormetico $> 100\%$
Tossicità Media	==	Due o più saggi presentano una $EC_{20} < 100\%$ ma $EC_{50} > 100\%$ o effetti compresi tra 20 e 50%, oppure un solo saggio con $EC_{50} < 100\%$ o effetto $> 50\%$
Tossicità Alta	==	Due o più saggi con $EC_{50} < 100\%$ o effetto $> 50\%$

Figura 6 - Classificazione ecotossicologica tabellare ottenuto nell'ambito della batteria di saggi ecotossicologici utilizzata.

2.5. Caratterizzazione e classificazione chimica

2.5.1. Caratterizzazione chimica

Per la totalità dei campioni è prevista l'analisi dei parametri chimici standard (Tabella 2.2).

Sulla base di indagini pregresse e/o delle caratteristiche desunte dalla Scheda di Inquadramento dell'area di escavo (Capitolo 1) è facoltà dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere l'analisi di sostanze aggiuntive di cui si ipotizzi la pericolosità ambientale; per tali analisi può avvalersi del supporto di un soggetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA - ARPA) o di Enti tecnici pubblici purché diversi da quelli coinvolti nell'esecuzione delle indagini ambientali di caratterizzazione dell'area.

Qualora il campione sia costituito da oltre l'80% di ghiaia (diametro > 2 mm), le analisi chimiche possono essere omesse, a meno di macroscopiche evidenze di inquinamento.

I risultati delle analisi chimiche devono essere riportati su rapporti di prova rilasciati dai laboratori. I medesimi risultati, in forma riepilogativa tabellare, devono essere riportati e discussi nella Relazione tecnica.

Tabella 2.2 - Parametri chimici standard da analizzare

PARAMETRI CHIMICI	SPECIFICHE	LIMITI DI QUANTIFICAZIONE
METALLI E METALLOIDI	As, Cd, Cr_{tot} , Cr VI*, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V*, Al*, Fe*	0,03 mg kg ⁻¹ (Cd, Hg); 1 mg kg ⁻¹ (altri)
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	Acenaftilene, Benzo(a)antracene, Fluorantene, Naftalene, Antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Crisene, Indeno(1,2,3,c-d)pirene e loro sommatoria	1 µg kg ⁻¹
IDROCARBURI C _{>12} *		5 mg kg ⁻¹



PARAMETRI CHIMICI	SPECIFICHE	LIMITI DI QUANTIFICAZIONE
PESTICIDI ORGANOCOLORURATI	Aldrin, Dieldrin, Endrin, α -HCH, β -HCH, γ -HCH (Lindano), DDD, DDT, DDE (per ogni sostanza la somma degli isomeri 2,4 e 4,4), HCB, eptacloro epossido, Clordano	0,1 $\mu\text{g kg}^{-1}$
POLICLOROBIFENILI	Congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180 e loro sommatoria	0,1 $\mu\text{g kg}^{-1}$
COMPOSTI ORGANOSTANNICI	Monobutil, Dibutil, Tributilstagno e loro sommatoria	1 $\mu\text{g kg}^{-1}$
CARBONIO ORGANICO TOTALE O SOSTANZA ORGANICA TOTALE		0,1%
SOMMAT. T.E. PCDD, PCDF (DIOSSINE E FURANI) E PCB DIOSSINA SIMILI*	Elenco di cui alle note della tabella 3/A di cui al paragrafo A.2.6 della sezione A, della parte 2 dell'Allegato 1 alla parte III del d.lgs. 152/06	Paragrafo A.2.6 della sezione A, della parte 2 dell'Allegato 1 alla parte III del d.lgs. 152/06

* da considerare come sostanze aggiuntive

2.5.2. Classificazione chimica dei materiali

La classificazione chimica dei materiali è basata sui livelli chimici nazionali di riferimento (L1 e L2), di cui alla Tabella 2.3.

I valori di riferimento L1 ed L2 relativi al gruppo degli “Elementi in tracce” di cui alla Tabella 2.3 possono essere sostituiti su base locale nei siti di prelievo ed immersione dai valori corrispondenti al “fondo naturale”. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali degli elementi in tracce sono riportate nei Piani di gestione delle acque aggiornati ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 152/2006 o in piani o linee di indirizzo regionali, o in subordine in rapporti tecnici pubblicati da un ente del SNPA o da un altro ente tecnico nazionale.

In alternativa a quanto sopra, i valori di riferimento L1 per la totalità dei parametri chimici possono altresì essere sostituiti su base locale (L1loc) calcolandoli secondo quanto riportato nell'Appendice D. Nel caso in cui il valore di L1loc calcolato per un “elemento in tracce” risulti uguale o superiore al valore di L2 nazionale, dovrà essere stabilito dall'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, sulla base delle indagini del Sistema Nazionale della Protezione per l'Ambiente e con il supporto degli Enti tecnico-scientifici nazionali, un valore di L2 “locale”.

Qualora la procedura di calcolo interessi un sito in cui le concentrazioni di L1loc superino il valore L2 nazionale, per situazioni documentate nei Piani di gestione delle acque aggiornati ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 152/2006 o in piani o linee di indirizzo regionali, o in subordine in rapporti tecnici pubblicati da un ente del SNPA o da un altro ente tecnico nazionale, per la gestione dei sedimenti utilizzati diversamente dalle attività di ripascimento l'Autorità Competente, previa adeguata valutazione del rischio eseguita dall'ARPA territorialmente competente, può definire specifici valori di fondo che sostituiscono L1 e L2 anche per un solo parametro chimico. Rimangono validi gli L1 locali già determinati con i criteri del previgente allegato tecnico al D.M. 173/16.




Tabella 2.3 – Livelli chimici di riferimento nazionali

PARAMETRO	L1	L2
Elementi in tracce	[mg kg⁻¹] p.s.	
Arsenico	12	20
Cadmio	0,3	0,80
Cromo	50	150
Rame	40	52
Mercurio	0,3	0,80
Nichel	30	75
Piombo	30	70
Zinco	100	150
Contaminanti organici	[µg kg⁻¹] p.s.	
Composti organostannici	5 ⁽¹⁾	72 ⁽²⁾
Σ PCB ⁽³⁾	8	60
Σ DDD ⁽⁴⁾	0,8	7,8
Σ DDE ⁽⁴⁾	1,8	3,7
Σ DDT ⁽⁴⁾	1,0	4,8
Clordano	2,3	4,8
Aldrin	0,2	10 ⁽⁷⁾
Dieldrin	0,7	4,3
Endrin	2,7	10
α-HCH	0,2	10 ⁽⁷⁾
β-HCH	0,2	10 ⁽⁷⁾
γ-HCH (Lindano)	0,2	1,0
Eptacloro epossido	0,6	2,7
HCB	0,4	50 ⁽⁷⁾
Idrocarburi C>12	Non disponibile	50000
Σ IPA(16) ⁽⁵⁾	900	4000
Antracene	24	245
Benzo[a]antracene	75	500
Benzo[a]pirene	30	100
Benzo[b]fluorantene	40	500 ⁽⁷⁾
Benzo[k]fluorantene	20	500 ⁽⁷⁾
Benzo[g,h,i]perilene	55	100 ⁽⁷⁾
Crisene	108	846
Indenopirene	70	100 ⁽⁷⁾
Fenantrene	87	544
Fluorene	21	144
Fluorantene	110	1494
Naftalene	35	391
Pirene	153	1398
Σ T.E. PCDD, PCDF ⁽⁶⁾ (Diossine e Furani) e PCB diossina simili	2 x 10 ⁻³	1 X 10 ^{-2*}

(1) riferito al solo TBT;

(2) riferito alla sommatoria di MBT, DBT, TBT;

(3) come sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 101, 118, 126, 128, 138, 153, 156, 169, 180;


(4) come sommatoria degli isomeri 2,4 e 4,4;

(5) come sommatoria dei 16 IPA di maggior rilevanza ambientale indicati dall'USEPA (Acenafilene, Benzo(a)antracene, Fluorantene, Naftalene, Antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Acenafene, Fluorene, Fenantrene, Pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Crisene, Indeno(1,2,3,c-d)pirene);

(6) l'elenco dei congeneri e relativi Fattori di Tossicità Equivalenti (EPA, 1989) e l'elenco congeneri PCB Diossina simili (WHO, 2022) e quello riportato alle note della tabella 3/A di cui al paragrafo A.2.6 della sezione A, della parte 2 dell'Allegato 1 alla parte III del d.lgs. 152/06;

(7) concentrazione valida solo per attività di ripascimento emerso.

* relativa alla sommatoria di PCDD e PCDF



2.6. Caratterizzazione fisica

La descrizione delle caratteristiche fisiche è riportata in Tabella 2.4.

La descrizione macroscopica deve essere particolarmente accurata per l'area di prelievo e per l'area di deposizione nel caso una possibile opzione di gestione dei materiali da dragare possa essere l'attività di ripascimento costiero; in particolare per la descrizione del colore devono essere utilizzate tavole cromatiche con la medesima scala per entrambi i siti.

Tabella 2.4 - Parametri fisici e relative specifiche

PARAMETRI FISICI		UNITÀ DI MISURA
DESCRIZIONE MACROSCOPICA	Colore, odore, presenza di concrezioni, residui di origine naturale e/o antropica	-
GRANULOMETRIA	Frazioni granulometriche al $\frac{1}{2}\phi$ oppure 1ϕ Dove $\phi = -\log_2(\text{diametro in mm}/\text{diametro unitario in mm})$	%

La descrizione macroscopica deve essere riportata nel verbale di campionamento assieme ai dati di campo ritenuti più significativi.

Nella Relazione tecnica devono essere riportate le principali classi granulometriche per ciascun campione analizzato, ovvero:

- ghiaia (> 2 mm);
- sabbia ($2 \text{ mm} < x < 0,063$ mm);
- pelite $< 0,063$ mm.

Nel caso di ripascimenti costieri deve essere prodotta anche la curva di distribuzione granulometrica cumulata e la ripartizione delle differenti frazioni sabbiose.

2.7. Classificazione di qualità dei materiali di escavo

L'attribuzione della Classe di Qualità dei materiali (Tabella 2.5) scaturisce dalla integrazione della classificazione chimica ed ecotossicologica ottenute attraverso l'applicazione dei criteri di integrazione ponderata di cui alle Appendici B e C.

In particolare, la classificazione ecotossicologica è basata su un giudizio di rischio ecotossicologico (da Trascurabile ad Alto) elaborato dalla integrazione ponderata dei risultati di tutte le componenti dell'intera batteria di saggi ecotossicologici (Appendice B).

La classificazione chimica è basata sull'elaborazione di un indice *Hazard Quotient* chimico (HQc) che considera la tipologia e il numero dei parametri non conformi, nonché l'entità di tali superamenti e sulla sua successiva attribuzione in una classe di rischio (da Non significativo a Alto). (Appendice C).

Qualora il campione sia costituito da oltre l'80% di ghiaia (diametro > 2 mm) e quindi non sia possibile definire una classe chimica, la classe di qualità del materiale corrisponde alla migliore tra quelle previste dalla classe di tossicità rilevata.



Tabella 2.5 - Classificazione della Qualità dei materiali secondo i criteri di integrazione ponderata.*HQc = Hazard Quotient*

Classe di rischio ecotossicologico elaborato per l'intera batteria (HQ _{Batteria})	Classificazione chimica	Classe di Qualità del materiale
Trascurabile	HQc (L2) ≤ Trascurabile	A
	Basso ≤ HQc (L2) ≤ Medio	B
	HQc (L2) = Alto	C
	HQc (L2) > Alto	D
Basso	HQc (L1) ≤ Basso	A
	HQc (L1) ≥ Medio e HQc (L2) ≤ Basso	B
	Medio ≤ HQc (L2) ≤ Alto	C
	HQc (L2) > Alto	D
Medio	HQc (L2) ≤ Basso	C
	HQc (L2) ≥ Medio	D
Alto	HQc (L2) ≤ Basso	D
	HQc (L2) ≥ Medio	E

Per quanto attiene alla classificazione dei materiali per le aree ricadenti nella **Categoria 3**, sono previste solamente l'analisi chimica standard (Tabella 2.2) e quella fisica.

In questo caso la classificazione dei materiali è basata sulla sola integrazione ponderata dei dati chimici (Appendice C) secondo quanto riportato in Tabella 2.6.

Tabella 2.6 - Classificazione della Qualità dei sedimenti secondo i criteri di integrazione ponderata per la Categoria 3

Classificazione chimica (HQc)	Classe di Qualità del materiale
HQc (L2) ≤ Trascurabile	A
Basso ≤ HQc (L2) < Medio	B
Medio ≤ HQc (L2) < Alto	C
HQc (L2) = Alto	D
HQc (L2) = Molto Alto	E

Nelle aree di Categoria 3, se si intende usufruire della semplificazione prevista per gli interventi ciclici di cui al paragrafo 2.9, per la prima classificazione dei materiali è necessario effettuare un'analisi chimica ed ecotossicologica completa al fine della determinazione della classe di qualità secondo la classificazione ponderata (Appendice B e Appendice C).

L'applicativo informatico per eseguire automaticamente la classificazione di qualità dei materiali di escavo è reso disponibile attraverso il sito istituzionale dell'ISPRA.



2.8. Opzioni di gestione

Le opzioni di gestione, in funzione della classe di qualità dei materiali determinata secondo quanto riportato nelle Tabelle 2.5 e 2.6, sono rappresentate in Figura 7, con ulteriori indicazioni di seguito descritte.






OPZIONI DI GESTIONE		
A		<ul style="list-style-type: none"> ▪ RIPASCIMENTO della spiaggia emersa con pelite $\leq 10\%$ o altro valore stabilito su base regionale ▪ RIPASCIMENTO della spiaggia sommersa con frazione sabbiosa prevalente ▪ IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE oltre le 3 NM/batimetrica 200 m
B		<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMMERSIONE DELIBERATA IN AREE MARINE NON COSTIERE (oltre le 3 NM /batimetrica 200 m) con monitoraggio ambientale ▪ IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO, incluso capping, con monitoraggio ambientale
C		<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in ambito portuale, incluso capping all'interno di aree portuali, con monitoraggio ambientale
D		<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO, con monitoraggio ambientale
E		<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO O RIMOZIONE DALL'AMBIENTE MARINO con benne ambientali e con modalità volte a minimizzare la dispersione dei sedimenti e con monitoraggio ambientale in continuo della torbidità

Figura 7 – Opzioni di gestione compatibili con la classificazione di qualità dei materiali da dragare


Sedimenti di classe “D” che possono essere trattati come di classe “C”

I sedimenti di classe D possono essere trattati come di classe C e pertanto immersi in ambienti conterminati in ambito portuale nei seguenti casi:

- con tossicità del sedimento “Trascurabile” o “Bassa”;
- la tossicità del sedimento diversa da “Trascurabile” o “Bassa” valutata secondo i criteri tabellari di cui alla figura 6 sia interamente dovuta alla fase solida.

Sedimenti posti all'interno di Siti di Interesse Nazionale da gestire all'esterno dei SIN

Qualora, all'interno di un Sito di bonifica di Interesse Nazionale, si intenda gestire i sedimenti da dragare al di fuori del corpo idrico da cui provengono (ovvero al di fuori del SIN), deve essere attuata una caratterizzazione che soddisfi quanto previsto dall'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008 e dal presente Allegato Tecnico.



Entrambe le procedure di caratterizzazione vengono soddisfatte operando secondo quanto di seguito riportato.

Riguardo alla caratterizzazione ecotossicologica devono essere eseguite le analisi secondo quanto previsto al Capitolo 2 del presente Allegato Tecnico sui campioni dei livelli delle carote prelevate ai sensi dell'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008, come di seguito specificato:

- 0-50 cm;
- 50-100 cm;
- 100-200 cm (aliquota derivante dall'accorpamento e successiva omogeneizzazione dei livelli 100-150 cm e 150-200 cm);
- 200-400 cm (aliquota derivante dall'accorpamento e successiva omogeneizzazione dei livelli 200-300 cm e 300-400 cm) e analogamente per gli eventuali successivi livelli da 2 m o frazioni superiori al metro.

Riguardo alla caratterizzazione chimica è fatto salvo quanto previsto dal D.M. 7 novembre 2008, ritenendo valide le risultanze analitiche ottenute. In particolare, per le aliquote derivanti dagli accorpamenti sopra indicati è ammesso l'utilizzo dei valori medi delle concentrazioni riferite ai due campioni analizzati separatamente. Per i parametri chimici di cui al presente Allegato Tecnico non previsti dall'Allegato A al D.M. 7 novembre 2008 si dovrà procedere all'analisi dei campioni sopra indicati.

2.9. Semplificazioni inerenti alla gestione

Hot spot

Nell'ottica di isolare eventuali "hot spot" ed ottimizzare la gestione compatibile, una volta completata la caratterizzazione e alla luce delle risultanze analitiche, sono possibili successive e ulteriori caratterizzazioni delle aree unitarie con risoluzioni minime fino a 312 m³ di materiale da dragare corrispondente ad una cella di lato di 25 m per uno spessore di 50 cm.

Ottimizzazione gestione dei sedimenti

Per ottimizzare la gestione di materiali con la stessa opzione di gestione, fatta eccezione per i casi in cui, durante la fase di caratterizzazione, siano stati formati campioni composti riducendo il numero di campioni analizzati, è possibile adottare una gestione unitaria dopo aver classificato i singoli volumi associati a ciascun campione (non composto). Questa gestione unificata è ammessa a condizione che il volume del materiale appartenente alla classe di qualità migliore sia maggiore o uguale all'80% del volume complessivo da dragare e comunque nel limite delle due classi inferiori. Qualora tale gestione unificata riguardi la destinazione a ripascimento delle spiagge, possono essere utilizzati materiali appartenenti alla sola classe A.

Interventi ciclici nelle Aree appartenenti alla Categoria 3

Nel caso di interventi ciclici nelle aree di Categoria 3 che interessino le medesime aree di escavo e di riutilizzo è possibile seguire un percorso semplificato al fine di consentire la ripetizione di tali interventi nell'arco del sessennio di validità della caratterizzazione.

Per la totalità dei campioni è prevista, una volta ogni 6 anni, la caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica completa al fine della determinazione della classe di qualità secondo la classificazione ponderata (Appendice B e Appendice C).



Dopo 3 anni dalla prima classificazione completa, è prevista la sola caratterizzazione fisica ed ecotossicologica di campioni prelevati negli stessi punti della classificazione precedente. Qualora gli esiti di tali test, secondo i criteri di integrazione ponderata per la valutazione delle risultanze ecotossicologiche (Appendice B), confermino la classe di rischio ecotossicologico elaborato per l'intera batteria (HQ_{Batteria}) dell'ultima caratterizzazione è possibile ripetere gli interventi per il successivo triennio.

Immersione in ambiente conterminato impermeabilizzato già previsto dai Piani regolatori Portuali o da altro strumento di pianificazione


Nell'ottica di semplificare la procedura di caratterizzazione, qualora sia prevista come unica opzione di conferimento dei materiali dragati un ambiente conterminato impermeabilizzato già previsto dai Piani regolatori Portuali o da altro strumento di pianificazione è effettuata la sola caratterizzazione chimica; in questo caso i parametri e i Livelli chimici di riferimento sono quelli indicati alla Tabella 1 dell'allegato 5 del titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/2006. In questo caso deve essere effettuato anche un saggio ecotossicologico della terza tipologia, per eventuali rischi legati alla movimentazione.

I materiali, gestiti con immersione in ambiente conterminato, che evidenziano un superamento dei limiti della Tabella 1 dell'allegato 5 del titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e risultano non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.



Tabella 2.7 - Sintesi della durata delle caratterizzazioni, delle tipologie di analisi da effettuare e delle relative classificazioni, suddivise per ciascuna delle tre categorie.

CATEGORIA 1 Caratterizzazione completa	CATEGORIA 2 Caratterizzazione completa	CATEGORIA 3 Caratterizzazione semplificata	
Durata delle analisi 6 anni §2.3 “Periodo di validità delle risultanze analitiche”	Durata delle analisi 6 anni §2.3 “Periodo di validità delle risultanze analitiche”	Durata delle analisi 6 anni §2.3 “Periodo di validità delle risultanze analitiche” Nel caso di interventi ciclici nelle aree di Categoria 3 che interessino le medesime aree di escavo e di riutilizzo è possibile seguire un percorso semplificato	
Singolo intervento	Singolo intervento	Singolo intervento	Interventi ciclici
§2.4 “Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica” §2.5 “Caratterizzazione chimica” §2.6 “Caratterizzazione fisica”	§2.4 “Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica” §2.5 “Caratterizzazione chimica” §2.6 “Caratterizzazione fisica”	§2.5 “Caratterizzazione chimica standard” §2.6 “Caratterizzazione fisica”	§2.9 “Semplificazioni inerenti la gestione” Prima caratterizzazione completa §2.4 “Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica” §2.5 “Caratterizzazione chimica” §2.6 “Caratterizzazione fisica” Dopo 3 anni dal primo campionamento è necessario ripetere le sole caratterizzazioni ecotossicologiche e fisiche §2.4 “Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica” §2.6 “Caratterizzazione fisica”
Classificazione dei materiali di escavo	Classificazione dei materiali di escavo	Classificazione dei materiali di escavo	Classificazione dei materiali di escavo
Tabella 2.1 – Saggi ecotossicologici per l’allestimento della batteria e Appendice B Tabella 2.4 - Parametri fisici e relative specifiche Tabella 2.5 “Classificazione della Qualità dei materiali secondo i criteri di integrazione ponderata”	Tabella 2.1 – Saggi ecotossicologici per l’allestimento della batteria e Appendice B Tabella 2.4 - Parametri fisici e relative specifiche Tabella 2.5 “Classificazione della Qualità dei materiali secondo i criteri di integrazione ponderata”	Tabella 2.4 - Parametri fisici e relative specifiche Tabella 2.6 “Classificazione della Qualità dei materiali secondo i criteri di integrazione ponderata per la Categoria 3”	Primo campionamento Tabella 2.1 – Saggi ecotossicologici per l’allestimento della batteria e Appendice B Tabella 2.4 - Parametri fisici e relative specifiche Tabella 2.5 “Classificazione della Qualità dei materiali secondo i criteri di integrazione ponderata” Secondo campionamento effettuato dopo 3 anni Tabella 2.1 – Saggi ecotossicologici per l’allestimento della batteria e Appendice B Tabella 2.4 - Parametri fisici e relative specifiche



Capitolo 3 - Indicazioni tecniche per la gestione dei materiali

Nel presente **Capitolo 3**, in relazione alle possibili opzioni di gestione, vengono specificate le indicazioni tecniche relative alle seguenti attività:

- individuazione e caratterizzazione dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo (area oltre le 3 NM, area di spiaggia, area conterminata);
- modalità di escavo, trasporto e immersione dei materiali.

3.1. Indicazioni tecniche per l'individuazione e la caratterizzazione dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo

Nelle attività di individuazione e caratterizzazione del sito di interesse si deve tener conto di eventuali dati derivanti dai monitoraggi istituzionali (Piano gestione delle acque ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 152/2006 e Strategia Marina ai sensi del D. Lgs. 190/2010).

La localizzazione dell'area di immersione deve garantire l'assenza di effetti negativi anche indiretti sugli habitat e specie a vario titolo protetti nonché sulle acque destinate a usi legittimi.

3.1.1. Area marina per l'immersione dei materiali di escavo (oltre le 3 NM dalla costa)

Individuazione del sito

La ricerca del sito di immersione dove collocare i materiali dragati deve tener conto delle caratteristiche di un'area vasta all'interno della quale poter disporre di differenti alternative finalizzate alla scelta della soluzione a minore impatto.


Attraverso informazioni reperibili in letteratura e/o indagini mirate rappresentative dello stato ambientale recente, devono essere acquisiti i seguenti elementi conoscitivi riguardanti l'area vasta nella quale localizzare il sito:

- caratteristiche dinamiche della massa d'acqua;
- caratteristiche fisiche e chimiche della colonna d'acqua;
- caratteristiche del fondale (morfologia, batimetria) e dei sedimenti superficiali (granulometria, chimica, ecotossicità);
- principali biocenosi bentoniche (con verifica della presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico), popolazioni ittiche demersali e aree di *nursery*, con particolare riferimento a specie di interesse commerciale;
- individuazione e descrizione dei vincoli e degli usi del mare: altri siti di immersione autorizzati, Aree a vario titolo protette, grandi infrastrutture (strutture offshore, cavi, condotte, oleodotti, rigassificatori), attività antropiche (acquacoltura), poligoni militari, aree di divieto di ancoraggio e pesca.

Sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti, anche mediante tecniche di *overlay mapping* dei dati processati e cartografati in formato shape file .shp come definito nel paragrafo 1.1, viene individuato lo specifico sito di immersione. Riportare, per un raggio di almeno 10 NM le aree a vario titolo protette.

La localizzazione del sito di immersione deve essere indicata mediante i seguenti parametri:

- dei vertici del sito e delle singole aree Unitarie, nonché delle aree di controllo;
- distanza minima e massima dalla costa (in miglia nautiche);
- profondità minima e massima (in metri).



Nelle aree marine a vario titolo protette l'immersione dei materiali deve rispettare la sostenibilità ambientale di tale operazione nei confronti di quegli elementi di natura biologica o di altra origine che hanno generato il regime di protezione.

Caratterizzazione del sito

Il sito deve essere dimensionato in funzione dei volumi di materiale da immergere (volumi fino a 100.000m³ per km²) uniformemente distribuito in considerazione anche dell'eventualità di ulteriori immersioni da ripetere periodicamente, secondo la programmazione di gestione dei materiali di cui al **Capitolo 1**. L'immersione nello stesso sito è reiterabile nel tempo una volta verificato il ripristino delle condizioni iniziali tramite monitoraggio.

La forma del sito di immersione deve essere definita secondo geometrie regolari suddivisibili in Subaree Unitarie di superficie pari a 1 km x 1 km, nelle quali differenziare temporalmente i volumi di materiale da immergere.

Nel caso di siti ubicati entro la batimetrica dei 200 m, devono essere individuate almeno due aree di controllo con superficie di almeno 1 km² ciascuna, che abbiano le stesse caratteristiche del sito di immersione e relativamente prive di impatto di origine antropica e, presumibilmente, non influenzabili dalle attività di immersione.

La caratterizzazione del sito di immersione può essere omessa qualora le informazioni richieste siano desumibili o da precedenti caratterizzazioni effettuate secondo il presente **Capitolo 3** o dalla scheda di inquadramento dell'area (**Capitolo 1**), purché realizzate negli ultimi 6 anni. Se l'area di immersione è stata utilizzata in precedenti operazioni di immersione, deve essere formulata una valutazione delle possibilità di riutilizzo in relazione alle attività di monitoraggio pregresse e alle risultanze della caratterizzazione aggiornata. Tale valutazione è finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni ambientali dell'area rispetto alle caratteristiche rilevate prima delle attività di immersione.

3.2. Area di spiaggia da sottoporre a ripascimento


L'attività di ripascimento con materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi può interessare la spiaggia emersa (al di sopra del livello medio del mare) e/o la spiaggia sommersa (al di sotto del livello medio del mare fino alla profondità di chiusura) ed essere realizzata attraverso interventi da mare o da terra con mezzi meccanici e/o idraulici.

Per spiaggia emersa si intende quella porzione di arenile al di sopra del livello medio mare (Genova 1942), mentre per spiaggia sommersa si intende quella zona posta al di sotto del livello medio mare (Genova 1942).

La conseguente distinzione utilizzata tra ripascimenti della spiaggia emersa e sommersa è da considerarsi di carattere puramente operativo, dovuta alle modalità di deposizione, in quanto, al termine dell'intervento di ripascimento destinato al ripristino e/o mantenimento e/o avanzamento della linea di riva, i materiali raggiungeranno una condizione di equilibrio, in funzione dell'idrodinamismo locale, delle caratteristiche granulometriche, ecc.

In base a quanto previsto nel presente allegato dalle opzioni di gestione di cui al **Capitolo 2** per i ripascimenti possono essere utilizzati esclusivamente materiali ricadenti nella classe di qualità "A", tenuto conto dei valori di fondo naturale del sito di destinazione.

Sulla base dei volumi oggetto di ripascimento è richiesto quanto segue:



Per ripascimenti fino a 20.000 m³

Deve essere verificata la compatibilità rispetto alle caratteristiche cromatiche e granulometriche. La frazione pelitica per la spiaggia emersa deve essere $\leq 10\%$ o altro valore stabilito su base regionale. Per la spiaggia sommersa la frazione sabbiosa deve essere prevalente.

Devono essere rese inoltre disponibili almeno le seguenti informazioni relative al sito da ripascere:

- cartografia dell'area, comprensiva delle isobate e relativa documentazione fotografica;
- caratteristiche meteo marine e climatologiche annuali, stagionali ed estreme;
- regime sedimentario e trasporto solido litoraneo nel tratto di costa interessato.

Nel caso di ripascimenti che interessino la spiaggia sommersa devono essere rese disponibili le seguenti ulteriori informazioni, ricavabili anche da studi o indagini pregresse:

- principali biocenosi bentoniche (con verifica della presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico);
- popolazioni ittiche e aree di *nursery* con particolare riferimento a specie di interesse commerciale.

Per ripascimenti da 20.000 m³ a 75.000 m³

Oltre a quanto previsto per i ripascimenti fino a 20.000 m³, devono essere disponibili le seguenti informazioni relative al sito da ripascere:

- analisi storiografica dell'andamento della linea di costa, dei fondali e delle eventuali opere o interventi di protezione.

Per ripascimenti oltre 75.000 m³

Oltre a quanto previsto per i ripascimenti fino da 20.000 m³ a 75.000 m³, devono essere rese disponibili le seguenti informazioni relative al sito da ripascere ricavabili anche da studi o indagini pregresse effettuati negli ultimi 6 anni.

Studio delle principali comunità fito-zoobentoniche esistenti nell'area di intervento (lista specie, gruppi ecologici, gruppi trofici), con l'identificazione delle biocenosi più importanti e con particolare riferimento alla presenza/distribuzione di habitat e specie di interesse conservazionistico (praterie di fanerogame, coralligeno, *beach rocks*, ecc.); inoltre:

- per il macrozoobenthos, analisi dei parametri strutturali di comunità;
- definizione dello stato della prateria di fanerogame marine.

3.3. Ambienti conterminati

Gli ambienti conterminati si distinguono in strutture portuali completamente sommerse, parzialmente sommerse e strutture emerse nelle quali il materiale dragato viene trasportato a destinazione finale tramite mezzi navali.

La collocazione del materiale dragato nei diversi ambienti conterminati viene indicata indifferentemente come immersione o deposizione e deve essere accompagnata da idonee attività di monitoraggio di cui al **Capitolo 4**.



Capping

Trattasi di un intervento in situ finalizzato a isolare il materiale dragato rispetto alle matrici ambientali circostanti, rimanendo nel medesimo ambiente marino.

L'attività di "capping" consiste nel posizionamento di uno strato di sabbia/ghiaia non contaminati oppure di uno o più strati di geotessile distribuiti sui sedimenti depositati in un sito predisposto ad accoglierli. Possono essere previste delle variazioni del capping con l'impiego di una copertura a seguito di una rimozione dei sedimenti preesistenti. In questo ultimo caso deve essere pianificata una caratterizzazione adeguata del volume di materiale da rimuovere.

Il capping può essere eseguito con sedimenti di classe B o C. Qualora i sedimenti depositati nel bacino sommerso siano di classe C è necessaria una copertura con uno strato di almeno 0,50 m di sedimenti di classe A o B.

La posa in opera può essere realizzata solo meccanicamente con draghe o benne.

Il deposito dei materiali deve avvenire lentamente e in maniera uniforme, per permettere la stratificazione ed evitare la dispersione o il mescolamento con i sedimenti contaminati sottostanti.

Il rivestimento subacqueo o "tappo" non deve risentire del passaggio di natanti o di altre attività di movimentazione.

Strutture parzialmente sommerse

Sono ambienti caratterizzati da una struttura parzialmente sommersa o emersa, conterminata con materiali che assicurino un diverso grado di trattenimento delle particelle solide o liquide (bacini impermeabilizzati) e all'interno dei quali vengono depositati i materiali di dragaggio. Una volta riempito e stabilizzato, lo spazio soprastante può essere convertito a piazzali per lo stoccaggio delle merci o altre funzioni.

Nel sito sul quale dovrà sorgere la struttura di contenimento dei materiali dragati devono essere note le seguenti informazioni:


- caratteristiche meteo marine;
- caratteristiche batimetriche, geologiche, geotecniche e geomorfologiche.

Nel caso di movimentazione del fondale per la costruzione del bacino di contenimento, al di fuori dell'ambito portuale, deve essere caratterizzato il sedimento per lo spessore del materiale coinvolto. In ogni caso deve essere caratterizzato e classificato almeno uno spessore di 50 cm in corrispondenza di quello che è, o sarà, il fondo dell'intera superficie occupata dall'opera.

Sulle stazioni di campionamento, per il materiale da rimuovere e per la caratterizzazione dei 50 cm del fondo della struttura di contenimento, devono essere eseguite le indagini come da **Capitolo 2** salvo specifiche variazioni (riduzioni o estensione dei parametri da considerare) giustificate dalle informazioni desumibili dalla Scheda di Inquadramento dell'area.

Il sito specifico di deposizione deve essere riportato in scala opportuna ed essere fornito il livello vettoriale georiferito (sistema di riferimento ETRS89 o altro sistema di riferimento indicato dalla autorità competente), riportando per un raggio di almeno 3 NM:

- aree protette, habitat e specie di interesse conservazionistico (praterie di fanerogame marine, coralligeno, ecc.);
- zone di acquacoltura, aree di nursery, zone di tutela biologica, aree di coltivazione di sabbie relitte, aree di transito di specie ittiche migratorie e di mammiferi marini;



- cavi, zone di ancoraggi, condotte, impianti di desalinizzazione, piattaforme e pozzi per la coltivazione di idrocarburi, rotte principali di natanti, siti militari, rigassificatori *offshore*, ecc.

Nel caratterizzare il sito di deposizione devono essere individuati e descritti anche i seguenti dati riguardanti l'uso del territorio:

- destinazioni d'uso finale dell'area;
- prossimità alle aree urbane e industriali;
- contaminazioni storiche nel sito proposto.

3.4. Indicazioni tecniche per le modalità di escavo, trasporto e immersione dei materiali dragati

Le modalità di escavo, trasporto e immersione devono essere tali da non comportare un peggioramento delle condizioni ambientali preesistenti nelle aree circostanti l'area di attività ed in particolare arrecare disturbo per le risorse di interesse alieutico.

A tal fine l'attività di escavo, trasporto e immersione, qualsiasi modalità venga scelta (dragaggio meccanico o idraulico) e seguendo il principio di gradualità a seconda della classe di qualità e del potenziale trasferimento della contaminazione alla colonna d'acqua e al biota, devono essere programmate in dettaglio e monitorate, ponendo particolare attenzione alle vie/aree di eventuale dispersione del materiale verso zone di valenza ambientale.

Se tali attività si svolgono in prossimità di aree di interesse alieutico e interessano materiali di classe C, D ed E, esse devono avvenire in modo tale da minimizzare la dispersione di sedimento, in particolare della frazione più fine e comunque evitando eccessivi approfondimenti localizzati, in modo da non influenzare la dinamica del moto ondoso e delle correnti dell'area.

Durante il trasporto devono essere effettuati controlli relativi ai mezzi navali atti a prevenire dispersioni e rilasci accidentali di materiali. Devono essere utilizzati strumenti di navigazione di precisione per il monitoraggio in tempo reale delle rotte seguite durante il trasporto, che devono essere rese disponibili su richiesta degli organismi di controllo.

3.5. Ripascimento con materiali di escavo


L'attività deve avvenire evitando manovre dei mezzi meccanici tali da costituire un rischio di impatto per eventuali habitat di interesse conservazionistico (tipologia di eventuali ancoraggi, movimento delle eliche a pieno carico, ecc.).

Deve essere fornita una documentazione tecnica contenente le specifiche progettuali dell'attività, comprese le eventuali strutture fisse di protezione, le modalità e il cronoprogramma delle stesse, nonché le valutazioni sulla necessità di ripetere gli interventi nel tempo (piano di manutenzione), attraverso la previsione della stabilità e durevolezza dell'opera.

Per ripascimenti maggiori di 75.000 m³, qualora nel raggio di 3 NM dal sito di destinazione siano presenti in mare acque a specifica destinazione, la deposizione dei materiali di escavo dovrà tener conto dell'idrologia e delle correnti presenti nell'area al fine di limitare per quanto possibile l'impatto sulla qualità di queste acque.

3.6. Immersione in ambiente conterminato di materiali di escavo

Indicazioni per la deposizione in ambienti conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi.



Di seguito sono rappresentate alcune indicazioni generali relative alle modalità di deposizione di materiali in tali strutture:

- collocare il materiale dragato ad elevata concentrazione di solido, evitando lo stramazzo non controllato di materiale di risulta;
- favorire e diversificare i processi di sedimentazione dei materiali (es.: tramite la compartimentalizzazione del bacino di contenimento, la creazione di zone di amplificazione o sedimentazione forzata, la creazione di barriere mobili, predisposizione di percorsi di intercettazione, ecc.), incrementando il tempo di ritenzione, la profondità dello specchio acqueo e la lunghezza dei percorsi e del numero delle vie di uscita della matrice acquosa;
- evitare l'uso di additivi chimici che possano compromettere la qualità delle acque e dei sedimenti presenti all'interno delle conterminazioni e nelle acque di efflusso.



Capitolo 4 – Monitoraggio

4.1. Indicazioni generali

Le attività di dragaggio, trasporto e immersione devono essere sottoposte ad un monitoraggio ambientale con l'obiettivo di verificare l'ipotesi di impatto, ovvero l'entità degli effetti sul comparto abiotico e biotico e verificare la tendenza al ripristino delle condizioni precedenti le attività di movimentazione.

Tali indagini devono riguardare la valutazione dei possibili impatti sul fondale, privilegiando l'utilizzo delle comunità bentoniche.

Le attività di dragaggio, trasporto e immersione devono essere sottoposte ad un monitoraggio ambientale secondo il principio della gradualità: il numero delle stazioni, i parametri da monitorare nella colonna d'acqua, nel sedimento superficiale ed eventualmente nel biota devono essere commisurati alla qualità e alla quantità dei materiali da sottoporre a movimentazione, alla durata e alle modalità operative relative alla localizzazione degli specifici interventi.

Tali attività devono essere descritte in un Piano di Monitoraggio che si articola in fasi distinte: *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*.

Per la caratterizzazione dell'area di intervento e l'ottimizzazione delle attività di monitoraggio da eseguire, devono essere acquisiti tutti i dati pregressi e derivanti dalle attività pubbliche di monitoraggio marino previste dal Piano gestione delle acque ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 152/2006 e dalla Strategia Marina ai sensi del D. Lgs. 190/2010.

La fase *ante-operam* può essere esclusa o opportunamente ridotta tenendo conto di quella parte di indagine già effettuata nella fase di caratterizzazione o in monitoraggi pregressi qualora non siano trascorsi 6 anni e non si siano verificati eventi documentati tali da aver modificato lo stato dei luoghi.

Il Piano di Monitoraggio è parte integrante della documentazione tecnica necessaria ai fini dell'autorizzazione.

4.2. Monitoraggio delle attività di escavo

Il monitoraggio deve tener conto dei seguenti aspetti relativi ai comparti sedimento, colonna d'acqua ed eventualmente biota, nelle aree circostanti la zona di dragaggio:

Il monitoraggio deve tener conto dei seguenti aspetti relativi ai comparti sedimento, colonna d'acqua ed eventualmente biota, nelle aree circostanti la zona di dragaggio:

- variazioni nella qualità dei sedimenti superficiali tramite analisi chimiche dei parametri;
- risultati più critici nella fase di caratterizzazione ed esecuzione di saggi ecotossicologici;
- variazioni dei livelli di torbidità lungo le direttrici delle dinamiche di dispersione naturale dei materiali; in particolare lungo percorsi preferenziali di trasporto verso zone di interesse alieutico e ricreativo,

Nella fase "*ante-operam*" occorre individuare un valore di riferimento relativo alla torbidità nella colonna d'acqua, corrispondente al 90° percentile del set di misure sufficientemente ampio da risultare rappresentativo della variabilità dell'area, qualora non sia desumibile da letteratura o da indagini pregresse, o diversamente stabilito dal Piano di monitoraggio che deve anche prevedere le opportune misure da intraprendere in caso di difformità.



Nella fase “in corso d’opera”, deve essere verificato che le eventuali variazioni della torbidità siano contenute entro il valore di riferimento definito nell’ambito delle indagini “*ante-operam*”.

In fase *post-operam*, condotta al termine delle operazioni di dragaggio deve essere verificato il ripristino delle condizioni ambientali “*ante-operam*” o definite nella fase di caratterizzazione.

Nel caso di escavo di materiali di classe E il monitoraggio della torbidità deve essere in continuo.

4.3. Monitoraggio delle attività di trasporto dei materiali

L’attività di trasporto dei materiali verso la specifica collocazione deve essere sottoposta ad un monitoraggio ambientale qualora sussistano rischi di “sversamenti” di materiale lungo i tragitti stabiliti, in particolare nei confronti di habitat e specie di interesse conservazionistico nonché transiti in zone limitrofe destinate ad acque a specifica destinazione.

4.4. Monitoraggio delle attività di immersione in aree marine (oltre le 3 NM dalla costa)

A completamento di quanto previsto ed effettuato nella fase di caratterizzazione, devono essere eseguite nel sito e nelle aree di controllo le indagini ambientali riportate in Tabella 4.1.

Le indagini ambientali relative alle fasi “*ante-operam*”, in corso d’opera e *post-operam*” devono essere eseguite in stazioni scelte tra quelle utilizzate nella fase di caratterizzazione o in monitoraggi pregressi, che siano comunque rappresentative delle caratteristiche dell’area di immersione e indicate nel Piano di monitoraggio.

Nel sito d’immersione e nelle aree di controllo, quando ubicate sulla piattaforma continentale, il piano di indagine e campionamento di sedimenti superficiali deve prevedere:

- il posizionamento di un numero di stazioni non inferiore a 3 per siti di immersione con superficie minore di 2 km²;
- il posizionamento di un numero di stazioni non inferiore a 2 per ogni km² per siti di immersione con superficie maggiore di 2 km²;
- il posizionamento di un numero di stazioni non inferiore a 3 per ogni km² nelle aree di controllo.

Devono essere eseguite indagini ambientali in almeno tre postazioni di controllo prospicienti le zone costiere potenzialmente influenzate dallo scarico o altre aree da attenzionare per eventuali e potenziali vulnerabilità ambientali, tenendo conto dell’idrodinamismo locale prevalente. La tipologia di indagine dovrà riguardare almeno la caratterizzazione del macrozoobenthos.

Per interventi superiori a 50.000 m³ per km² è richiesta la produzione cartografica di rilievi morfologici del sito di immersione, attraverso indagini acustiche (es. *Multibeam*, *Side Scan Sonar*) in scala adeguata.

I campioni di sedimento superficiale devono essere prelevati mediante benna di tipo Van Veen.



Tabella 4.1 – Tipologia e tempistica orientativa delle attività da eseguire in relazione all’immersione dei materiali nelle aree marine oltre le 3 NM (sulla piattaforma/oltre la piattaforma), da dettagliare nel Piano di monitoraggio.

TIPOLOGIA DI INDAGINE	FASE
A. MORFOLOGIA E BATIMETRIA DEL SITO	<i>Ante-operam</i> (qualora non desumibili da letteratura e indagini pregresse) e <i>Post-operam</i> (solo per interventi superiori a 50.000 m ³ per km ²).
B. COMUNITÀ BENTONICHE	<i>Ante-operam</i> , <i>Post-operam</i> entro un anno dalla fine dei lavori, in relazione a quanto già eseguito in fase di caratterizzazione del sito (Paragrafo 1.5).

4.5. Monitoraggio delle attività di ripascimento

L’attività di monitoraggio deve essere commisurata ai volumi del materiale nonché alle caratteristiche dell’area ricevente, e deve essere sviluppata nello spazio e nel tempo. Tale sviluppo può prevedere fasi successive (*ante-operam*, in corso d’opera e *post-operam*).

Per ripascimenti fino a 20.000 m³, non sono richieste attività di monitoraggio in corso d’opera.

Per i ripascimenti maggiori di 20.000 m³, deve essere previsto uno specifico Piano di monitoraggio *ante-operam*, in corso d’opera e *post-operam*, dell’area e delle aree limitrofe che consideri almeno i seguenti parametri:


- granulometria dei sedimenti superficiali dell’area di ripascimento;
- livelli di torbidità nell’area;
- principali popolamenti fito-zoobentonici e, nel caso di ripascimenti maggiori di 75.000 m³, anche analisi della struttura della comunità presenti nella superficie oggetto di ripascimento e nell’area circostante, ripetendo le medesime indagini eseguite nella fase di caratterizzazione dell’area di intervento, con particolare riferimento alla presenza di fanerogame marine; in tal caso l’indagine deve essere estesa al limite superiore della prateria, valutando anche eventuali effetti sul suo stato di salute.

4.6. Monitoraggio delle attività di immersione in ambiente conterminato

Le attività di monitoraggio devono essere commisurate alla qualità e quantità del materiale dragato e immerso in ambiente conterminato e alle caratteristiche della struttura di contenimento.

Considerata l’eterogeneità degli ambienti, dei materiali da collocare e delle modalità operative di immersione, le indicazioni di dettaglio devono essere descritte nel Piano di monitoraggio che deve prevedere l’acquisizione delle seguenti informazioni qualora disponibili, relative a:

- la qualità fisica, chimica, ecotossicologica e la presenza di solidi sospesi nelle aree in corrispondenza della reimmissione in mare delle acque di efflusso in uscita dagli ambienti conterminati;
- la qualità delle acque piezometriche ospitate nei depositi naturali e nei materiali costituenti la conterminazione laterale e del fondo del bacino;
- la qualità delle acque, dei sedimenti e del biota nell’area marina circostante il bacino, privilegiando l’impiego di indicatori biologici;
- le possibili perdite di materiale e il rilascio di contaminanti sia nell’effluente, sia da vie preferenziali;



- i dati meteomarini ai fini della valutazione del grado di ingressione marina.

In particolare, per conferimenti in ambienti conterminati con materiali di classe A (**Capitolo 2**), deve essere predisposto uno specifico “Piano di monitoraggio” che preveda il controllo della torbidità nelle aree circostanti l’area di deposizione e/o in corrispondenza della reimmissione in mare delle acque di efflusso; nel caso di materiali di classe da B ad E (**Capitolo 2**), deve essere predisposto uno specifico “Piano di monitoraggio” commisurato alle peculiarità degli ambienti di prelievo e di deposizione, alla qualità/quantità di materiale da conferire, suddiviso in differenti fasi temporali: *ante-operam*, in corso d’opera e *post-operam*.



Appendice A – MODALITÀ DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE ED ANALISI DEI CAMPIONI

Campionamento

La tecnica di campionamento da utilizzare è prioritariamente quella del carotaggio.

Nel caso di indagini riguardanti strati maggiori di 50 cm, l'altezza di ciascuna carota deve essere almeno pari allo spessore di materiale da asportare previsto nel punto di campionamento, minimizzando rimescolamenti o diluizioni della matrice solida del sedimento.

Nel caso di indagini limitate ai primi 50 cm del fondale possono essere utilizzate anche altre tecniche, quali benne o *box-corer*.

Le carote di sedimento devono essere preventivamente decorticate della parte più esterna a contatto con le pareti interne al *liner* o al carotiere, per evitare la contaminazione da trascinamento.

Le attrezzature utilizzate che prevedono il contatto con il sedimento devono essere accuratamente pulite prima del loro reimpiego.

Per ciascuna carota devono essere individuate sezioni di 50 cm, 100 cm o 200 cm, o sezioni residue di almeno 20 cm rappresentative del livello più profondo, secondo le modalità che seguono, descritte graficamente in Figura A.1:

- le carote fino a 1 m di altezza devono essere suddivise in due sezioni, di cui la prima di 50 cm a partire dalla sommità;
- per carote con altezza superiore ai 1 metro e fino a 2 m, oltre alle 2 sezioni di cui al punto precedente, deve essere individuata almeno una sezione rappresentativa del metro successivo al primo;
- per carote con altezza superiore ai 2 m, oltre alle 3 sezioni di cui ai punti precedenti, deve essere individuata una sezione rappresentativa di ogni successivo intervallo di 2 m;
- qualora sia accertato il raggiungimento del substrato geologico naturale costitutivo dell'area, opportunamente documentato nella relazione tecnica, per il quale si possa escludere qualunque contaminazione antropica, è sufficiente l'individuazione di sezioni rappresentative dell'intero strato.




Figura A.1 - Descrizione grafica della suddivisione della carota



Nelle zone interessate da accumuli di materiale vegetale (residui di fanerogame marine) o altro materiale organico di origine naturale (tanatocenosi) all'interno dei porti il campionamento deve essere effettuato al di sotto dello strato vegetale

Preparazione del campione

Da ciascuna sezione deve essere prelevata un'aliquota di sedimento in modo tale da garantire la massima rappresentatività del campione.

Il campione prelevato deve essere omogeneizzato e suddiviso nelle aliquote previste per le diverse analisi.

La quantità di materiale prelevata per ciascun campione deve essere sufficiente a garantire tutte le analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche, compresa l'aliquota di riserva da conservare per eventuali approfondimenti e/o verifiche.

All'atto del campionamento deve essere compilata un apposito verbale di campionamento contenente almeno le informazioni identificative della stazione di prelievo (coordinate proiettate ETRS89 o altro sistema di riferimento indicato dalla autorità competente) e dei campioni da avviare alle successive analisi.

Dal campione, prima delle analisi, devono essere rimosse e registrate le componenti di origine antropica (es.: frammenti di plastica, vetro, metallo, ecc.) e naturale (ciottoli, organismi animali e vegetali) di dimensioni comunque superiori a 5 mm.

Tutte le manipolazioni del campione di cui sopra devono essere registrate e documentate fotograficamente nel verbale di campionamento con immagini che attestino lo stato del campione prima e dopo la manipolazione.

Qualora il campione risulti costituito da oltre l'80% di ghiaia (diametro > 2 mm), le analisi chimiche possono essere omesse, a meno di macroscopiche evidenze di inquinamento.


Campioni composti nel caso di immersione in ambiente conterminato

Qualora il proponente intenda perseguire come unica opzione di gestione la deposizione in ambiente conterminato impermeabilizzato, indipendentemente dalle Categorie di area e ad esclusione di aree collocate all'interno di Siti di Bonifica, viene introdotta la possibilità di formare campioni composti per le successive analisi, ottenuti miscelando i campioni singoli provenienti da aree unitarie o volumi contigui, fermo restando la possibilità di analizzare i singoli campioni di cui comunque deve essere sempre disponibile una aliquota conservata. I campioni composti da sottoporre ad analisi, ottenuti per miscelazione "a fresco" di aliquote di pari volume (minimo 100 cc), rappresentative di ciascun campione da miscelare, possono rappresentare volumi massimi da dragare di 40.000 m³.

Campioni composti nel caso di immersione in mare o ripascimento

Ad esclusione di aree collocate all'interno di Siti di Bonifica, per le sole aree appartenenti alle Categorie 1 e 2 viene introdotta la possibilità di formare campioni composti per le successive analisi, ottenuti miscelando i campioni singoli provenienti da aree unitarie contigue aventi caratteristiche macroscopiche simili, fermo restando la possibilità di analizzare i singoli campioni di cui deve essere sempre disponibile una aliquota conservata.

In questi casi la formazione di campioni composti da sottoporre ad analisi avviene mediante miscelazione "a fresco" di aliquote di pari volume (minimo 100 cc), rappresentative di ciascun



campione da miscelare. Essi possono rappresentare volumi contigui massimi da dragare di 10.000 m³ se provenienti da Area Unitaria di dimensione 100 x 50 m, di 20.000 m³ se provenienti da Area Unitaria di dimensione 100 x 100 m (Tabelle A.1).

Tabella A.1 - Criterio di accorpamento di campioni provenienti da aree unitarie contigue

Area	Volumi max (m ³)	N. campioni da accorpare per spessori di 0.5 m	N. campioni da accorpare per spessori di 1 m
100x50m	10.000	fino a 4	fino a 2
100x100m	20.000	fino a 4	fino a 2

Nel caso di superficie di escavo limitata ad una o due Aree Unitarie, il numero dei punti di campionamento per l'intera area da sottoporre a dragaggio non deve essere comunque inferiore a 3. In questo caso possono essere accorpate le aliquote delle medesime sezioni del sedimento per ottenere i campioni compositi da analizzare (Tabella A.2). Pertanto, con tre carote e un'Area Unitaria si andrà a formare un campione composito per ogni spessore omologo; mentre con tre carote e due Aree Unitarie contigue, dopo aver accorpato gli spessori omologhi delle due carote prelevate nella stessa Area Unitaria, si dovrà procedere con il criterio della Tabella A.1.

Tabella A.2 - Criterio di accorpamento di campioni provenienti da una superficie di escavo limitata ad una sola area

Area	Volumi max (m ³)	N. campioni da accorpare per spessori di 0.5 m	Volumi max (m ³)	N. campioni da accorpare per spessori di 1 m
100x50m	2.500	fino a 3	5.000	fino a 3
100x100m	5.000	fino a 3	10.000	fino a 3

In entrambe le casistiche sopra rappresentate che prevedono l'utilizzo di campioni compositi deve essere conservata a temperatura ≤ -20 °C un'aliquota di almeno 250 ml di ciascun campione (accorpato e non accorpato) per eventuali accertamenti o approfondimenti.

Conservazione del campione

Le modalità di trasporto, i contenitori da utilizzare, tempi e modalità di conservazione e i metodi di prova da utilizzare per la determinazione dei parametri fisici, chimici ed ecotossicologici devono essere conformi a protocolli nazionali e/o internazionali standardizzati.

Trasmissione dei risultati

I risultati delle analisi e delle relative misure di controllo qualità per ciascun parametro fisico, chimico, ecotossicologico, devono essere riportati su specifici certificati analitici rilasciati dai laboratori e nella Relazione tecnica.

Qualità del dato

A garanzia della qualità del dato, le indagini sono condotte da Enti e/o Istituti Pubblici con comprovata esperienza. Qualora le indagini siano eseguite da laboratori privati, questi devono essere accreditati per i parametri utilizzati ai fini della classificazione della qualità dei materiali di cui al Capitolo 2.



Appendice B - CRITERI DI INTEGRAZIONE PONDERATA PER LA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ECOTOSSICOLOGICHE

I criteri di integrazione ponderata considerano aspetti importanti e caratteristiche specifiche dei saggi ecotossicologici inclusi nella batteria utilizzata, tra cui la significatività statistica della differenza di effetto tra campione e controllo (contemplando la variabilità tra le repliche, sia nel controllo, sia nel campione); la severità dell'effetto (inteso come gravità del danno biologico misurato dallo specifico end-point); la tipologia di esposizione (acuta o a breve termine, cronica o a lungo termine); la rappresentatività ambientale della matrice testata.


Per ciascuno dei saggi previsti nelle diverse tipologie di batterie utilizzabili è indicata una “soglia” di effetto che rappresenta la variazione minima ritenuta biologicamente significativa per ciascuna condizione sperimentale (Tabella B.1); vengono anche riportati i “pesi” attribuiti a ciascun saggio in funzione della rilevanza biologica dell'end-point misurato, della durata dell'esposizione, della matrice testata (Tabella B.2).

Tabella B.1 – Valori di soglia attribuiti ai saggi ecotossicologici previsti nelle batterie

Specie	Tipologia di saggio	Endpoint (E)	Soglia (%)	Effetto (T)	Matrice (M)
<i>Aliivibrio fischeri</i>	I	Bioluminescenza	25	Acuto	a,d
	II		15		b,c
<i>Dunaliella tertiolecta</i>	II	Crescita algale	10	Cronico/sub.let.	b,c
<i>Phaeodactylum tricornutum</i>	II	Crescita algale	10	Cronico	b,c
<i>Skeletonema costatum</i>	II	Crescita algale	10	Cronico	b,c
<i>Paracentrotus lividus</i>	III	Sviluppo larvale	15	Cronico/sub.let./a lungo termine	c
<i>Crassostrea gigas</i>	III	Sviluppo larvale	15	Cronico/sub.let./a lungo termine	c
<i>Mytilus galloprovincialis</i>	III	Sviluppo larvale	15	Cronico/sub.let./a lungo termine	c


a = sedimento intero; b = acqua interstiziale; c = elutriato¹; d = sedimento umido (privato di acqua interstiziale).

¹ Per la preparazione della matrice elutriato sono previsti diversi rapporti di elutrazione solido/liquido (1:4 Tipologia di saggio 2a e 1:10 per Tipologia di saggio 3a ps/v) conformi a protocolli nazionali e/o internazionali standardizzati.



Vengono di seguito descritti i passaggi e le procedure di calcolo per l'integrazione dei risultati e la formulazione del giudizio di tossicità di cui è riportato uno schema complessivo nella Figura B1:

- dopo la verifica dei dati, per ciascun saggio biologico viene calcolato l'effetto (E_i), inteso come variazione percentuale dell'endpoint misurato, compensato dell'effetto osservato nel controllo, tramite la correzione di Abbott (eq. 2 del diagramma di flusso di Figura B1);
- l'effetto E_i viene corretto in base alla sua significatività statistica, applicando il coefficiente Z che viene calcolato in funzione del valore ottenuto dal test T per dati con varianza disomogenea (punto 3 del diagramma di flusso di Figura B1). Il coefficiente Z ha un valore pari a 1 (nessuna riduzione dell'effetto) quando il campione risulta significativamente diverso dal controllo ($p < 0.05$); esso decresce con il diminuire della significatività, passando in maniera lineare da 1 a 0.5 quando p cresce da 0.05 a 0.06. Per valori di p superiori a 0.06, il coefficiente Z diminuisce rapidamente in maniera non lineare fino a 0.2, quando p tende a 1. Questa correzione riduce progressivamente il peso complessivo di un saggio non statisticamente significativo, ma non ne elimina completamente il contributo alla batteria;
- ciascun effetto (E_i) moltiplicato per il suo coefficiente Z , viene rapportato con la "soglia di tossicità" specifica per quel saggio (eq. 4 del diagramma di flusso di figura B1); l'effetto corretto (E_{iw}) così ottenuto indica di quante volte la variazione misurata in un saggio supera quella ritenuta biologicamente rilevante;
- solo per i saggi algali, in caso di un effetto di biostimolazione, viene assegnato un valore di E_{iw} pari a 0 se l'effetto (E_i) è $< 40\%$, 1.25 se l'effetto (E_i) è $> 40\%$ ma $< 100\%$, pari a 1.5 se l'effetto (E_i) è $> 100\%$;
- l'indice di rischio ecotossicologico complessivo della batteria di saggi ecotossicologici (*Hazard Quotient*, $HQ_{Batteria}$) viene calcolato come sommatoria degli effetti pesati (E_{iw}) dei singoli saggi (eq. 5 del diagramma di flusso di figura B1), ulteriormente corretti secondo il fattore w_2 che corrisponde al prodotto dei pesi assegnati della rilevanza biologica dell'endpoint considerato (E_n), della rilevanza ecologica della matrice testata (M), della esposizione acuta o cronica degli organismi (Tabella B2).
- per l'attribuzione del livello di rischio derivante dalla batteria di saggi ecotossicologici, il valore ottenuto per l'indice $HQ_{Batteria}$ è normalizzato ad una scala compresa tra 0 e 10 (eq. 6 del diagramma di flusso di figura B1), dove 1 corrisponde al valore di soglia della batteria (cioè il valore di HQ che si otterrebbe se tutti i saggi della batteria mostrassero un effetto pari alla rispettiva soglia) e 10 corrisponde al valore massimo della batteria (quando tutti i saggi mostrano il 100% di effetto). A seconda del valore dell' $HQ_{Batteria}$ normalizzato, il livello di pericolo ecotossicologico viene attribuito ad una classe di gravità (da Trascurabile a Molto Alto), identificata da un diverso colore: Trascurabile/bianco se < 1 ; Basso/azzurro se $HQ_{Batteria} \geq 1$ e < 1.5 ; Medio/giallo se $HQ_{Batteria} \geq 1.5$ e < 3 ; Alto/rosso se $HQ_{Batteria} \geq 3$ e < 6 ; Molto Alto/nero se $HQ_{Batteria} \geq 6$ (Tabella B.3).






Figura B1 – Procedura per l'elaborazione dei dati dei saggi ecotossicologici



Tabella B2 – Pesì attribuiti in funzione della rilevanza dell’endpoint biologico, la matrice, il tempo di esposizione ed utilizzati per il calcolo del coefficiente w_2 . Vengono riportati anche i valori per la biostimolazione algale.

Endpoint biologico	(En)	Matrice	(M)
Sviluppo larvale	1.2	Sedimento intero (tal quale)	1
Crescita algale	2.1	Acqua interstiziale	0.8
Bioluminescenza	2.4	Elutriato	0.7
Mortalità/Immobilizzazione	3	Sedimento umido (es. centrifugato)	0.6
Esposizione	(T)	Biostimolazione algale	(Ei)
Acuta	1	$E \leq 40\%$	0
		$40 < E \leq 100\%$	1.25
Cronica/sub.let/a lungo termine	0,7	$E > 100\%$	1.5

Tabella B.3 – Classi di rischio ecotossicologico rispetto ai valori di HQ (*Hazard Quotient*) della batteria di saggi.

HQ BATTERIA	CLASSE DI RISCHIO
< 1	Trascurabile
$\geq 1 - 1.5$	Basso
$\geq 1.5 - 3.0$	Medio
$\geq 3.0 - 6.0$	Alto
$\geq 6.0 - 10.0$	Molto alto



Appendice C - CRITERI DI INTEGRAZIONE PONDERATA PER L'ELABORAZIONE DEI DATI CHIMICI

I criteri di integrazione ponderata considerano la tipologia dei parametri, il numero dei contaminanti che eccedono il riferimento specifico, nonché l'entità di tali sforamenti rispetto ai limiti previsti. Viene dunque abbandonata la logica del mero superamento del valore tabellare, anche minimo e da parte di un unico parametro, come principio fondamentale per la classificazione chimica.


Tutti i parametri chimici di cui è prevista l'analisi, hanno un "peso" (da 1 a 1.3) a seconda che non siano contemplati dalla Direttiva 2013/39/UE (peso 1), o che al contrario siano inseriti nella lista delle sostanze "prioritarie" (peso 1.1) o in quella delle sostanze "pericolose e prioritarie" (peso 1.3), o siano annoverati nella convenzione di Stoccolma sui POP (peso 1.3). Il diverso peso assegnato ai vari composti ha lo scopo di conferire una maggiore rilevanza nella classificazione chimica dei sedimenti alla variazione di quegli inquinanti che siano caratterizzati da una più elevata tossicità, tendenza al bioaccumulo e persistenza nell'ambiente o che debbano essere soggetti ad una progressiva riduzione nell'ambiente secondo gli obiettivi posti dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Tabella C.1).

Tabella C.1 – Lista dei parametri e dei relativi pesi previsti per l'elaborazione dei dati chimici

SOSTANZE CHIMICHE	Peso	Numero CAS	SOSTANZE CHIMICHE	Peso	Numero CAS
As	1	7784-42-1	PCB-81	1.3	70362-50-4
Cd	1.3	7440-43-9	PCB-101	1	37680-73-2
Cr totale	1	7440-47-3	PCB-118	1.3	31508-00-6
Cu	1	7440-50-8	PCB-126	1.3	57465-28-8
Hg	1.3	7439-97-6	PCB-128	1	38380-07-3
Ni	1.1	7440-02-0	PCB-138	1	35065-28-2
Pb	1.1	7439-92-1	PCB-153	1	35065-27-1
Zn	1	9029-97-4	PCB-156	1.3	38380-08-4
Antracene	1.3	120-12-7	PCB-169	1.3	32774-16-6
Benzo(a)antracene	1	56-55-3	PCB-180	1	35065-29-3
Benzo(a)pirene	1.3	50-32-8	ΣPCB	1.3	n.a.
Benzo(b)fluorantene	1.3	205-99-2	Aldrin	1.3	309-00-2
Benzo(k)fluorantene	1.3	207-08-9	α-Esaclorocicloesano	1.3	319-84-6
Benzo(g,h,i)perilene	1.3	191-24-2	β-Esaclorocicloesano	1.3	319-85-7
Crisene	1	218-01-9	γ-Esaclorocicloesano	1.3	581-89-9
Fenantrene	1	85-01-8	Clordano	1.3	57-74-9
Fluorene	1	86-73-7	Σ DDD	1.3	72-54-8 + 53-19-0
Fluorantene	1.1	206-44-0	Σ DDE	1.3	82413-20-5 + 72-55-9
Indeno(1,2,3,c,d)pirene	1.3	193-39-5	Σ DDT	1.3	50-29-3 + 789-02-6
Naftalene	1.1	91-20-3	Dieldrin	1.3	60-57-1
Pirene	1	129-00-0	Endrin	1.3	72-20-8
ΣIPA	1.3	n.a.	Eptacloro epossido	1.3	1024-57-3
PCB-28	1	7012-37-5	Σ composti organostannici (Sn)	1.3	n.a.
PCB-52	1	35693-99-3	Esaclorobenzene (HCB)	1.3	118-74-1
PCB-77	1.3	32598-13-3	Σ PCDD, PCDF, dioss.-simile PCB (TE-I)	1.3	n.a.

Vengono di seguito descritti i passaggi e le procedure di calcolo per l'integrazione dei risultati e la classificazione chimica; lo schema complessivo è riassunto nella Figura C1.

L'elaborazione dei dati chimici inizia con il confronto delle concentrazioni misurate nei sedimenti con L1 e L2 di cui alla Tabella 2.3; il confronto può essere effettuato con "riferimenti" sito-specifici (ad esempio L1_{loc} e L2_{loc}), qualora tali livelli siano stati definiti a livello locale secondo quanto previsto al paragrafo 2.5.2 "Classificazione chimica dei materiali" e all'Appendice D.



In funzione del riferimento, per ciascun parametro chimico analizzato, viene calcolata la variazione rispetto al limite, ovvero il Ratio To Reference (RTR) (eq. 3 del flow-chart di Figura C.1); il valore di RTR viene corretto in funzione del “peso” del contaminante per ottenere un valore di RTR_w (eq. 4 del flow-chart di figura C.1), al fine di enfatizzare l'importanza delle variazioni osservate per i contaminanti più pericolosi.

Il calcolo dell'indice di rischio (Hazard Quotient), specifico per la caratterizzazione chimica dei sedimenti (HQc), è ottenuto dalla media di tutti gli RTR_w dei parametri con $RTR \leq 1$ (cioè, valori inferiori rispetto al limite del riferimento), addizionato con la sommatoria Σ degli RTR_w di tutti i contaminanti con $RTR > 1$ (eq. 5 del flow-chart di figura C1):

$$HQ_C = \frac{\sum_{j=1}^N RTR_w(j)_{RTR(j) \leq 1}}{N} + \sum_{k=1}^M RTR_w(k)_{RTR(k) > 1}$$

dove N and M sono il numero dei parametri con RTR rispettivamente \leq o > 1 , mentre j e k sono indici che permettono di ripetere il calcolo per N o M volte.

Con tale procedura di calcolo, l'indice di rischio chimico (HQc) varia in funzione del numero di parametri che superano i riferimenti (i cui RTR_w sono addizionati nella sommatoria Σ), dell'entità del superamento e della tipologia dei contaminanti.

L'indice chimico HQc è assegnato ad una classe di rischio (da Non significativo a Molto Alto), identificata da un diverso colore: Non significativo/bianco se $HQc < 0.7$; Trascurabile/verde se $0.7 \geq HQc < 1.3$; Basso/azzurro se $1.3 \geq HQc < 2.6$; Medio/giallo se $2.6 \geq HQc < 6.5$; Alto/rosso se $6.5 \geq HQc < 13$; Molto Alto/nero se $HQc \geq 13$ (eq. 6 del flow-chart di Figura C.1 e Tabella C.2).

Poiché la procedura di calcolo non cambia in funzione del tipo di riferimento scelto per il confronto, i dati chimici vengono elaborati contemporaneamente per ottenere un valore di HQc ed una classe di rischio chimico nei confronti di tutti i riferimenti adottati.

Tabella C.2 - Classi di rischio chimico rispetto ai valori di HQc

HQc	CLASSE DI RISCHIO CHIMICO
$0 - < 0.7$	Non significativo
$0.7 - < 1.3$	Trascurabile
$1.3 - < 2.6$	Basso
$2.6 - < 6.5$	Medio
$6.5 - < 13.0$	Alto
≥ 13.0	Molto Alto







Figura C.1 - Procedura per l'elaborazione dei dati di caratterizzazione chimica dei sedimenti



Appendice D - INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI CHIMICI DI RIFERIMENTO LOCALI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (L1_{Loc})

Procedura per l'individuazione del L1 Locale (L1_{loc})

Il Livello Chimico L1 è la concentrazione di una determinata sostanza presente nella matrice sedimento, in miscela con altri eventuali contaminanti, in corrispondenza della quale sono attesi generici effetti tossici e di bioaccumulo con scarsa probabilità.

Per ciascuna sostanza L1_{loc} è dato dal 90° percentile della distribuzione di dati giudicati “non tossici”.

È indispensabile utilizzare una numerosità campionaria di almeno 30 campioni risultati privi di rischio ecotossicologico ($HQ < 1$) secondo i criteri di integrazione ponderata (**Appendice B**).

Sono utilizzabili soltanto i dati di campioni per i quali sono disponibili sia analisi chimiche che ecotossicologiche. Tali analisi possono essere riferite anche a tempi differenti, purché non antecedenti 10 anni e basate su “coppie” di dati associati (chimici ed ecotossicologici riferiti al medesimo campione), indipendentemente dal periodo in cui essi sono stati acquisiti. L'utilizzo di dati recenti permetterà di descrivere una situazione più “fedele” allo stato attuale dei luoghi.

Ciascun valore di riferimento così individuato ha un campo di applicazione ottimale nei confronti di sedimenti locali con concentrazioni ricadenti nel medesimo range individuato dal set di dati utilizzato per le elaborazioni. Pertanto, l'estensione dell'utilizzo dei valori di riferimento a sedimenti con caratteristiche diverse deve tener conto dell'entità di tali differenze, valutando l'opportunità di una rielaborazione dei dati che includa tutte le misure effettuate, eventualmente ottenute anche da indagini integrative.

26A00359

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 0,25 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;


Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 3 dicembre 2025, prot. n. 51323/2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2025, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 0,25 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 3 dicembre 2025, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 3 dicembre 2025, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento da 0,25 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, e dei tubi composti da 20 monete ciascuno;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta e dei citati tubi;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 0,25 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto

del direttore generale dell'economia del 3 dicembre 2025, prot. n. 51323/2025, indicato nelle premesse, ed i tubi da 20 monete ciascuno saranno disponibili dal 30 gennaio 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 0,25 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2026, è stabilito in euro 4.250,00, pari a 17.000 esemplari, di cui:

4.000 monete con capsula e confezione;

13.000 monete confezionate in 650 tubi da 20 monete ciascuno.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete ed i tubi entro il 30 luglio 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.


Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact



Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 5% per ordini a partire da 100 unità e del 10% per ordini da 300 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	euro 106,60;
da	100		299	unità	euro 101,27;
da	300			unità	euro 95,95.

I tubi da 20 monete ciascuno sono ceduti applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 15% per ordini a partire da 400 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di tubi, sono così distinti:

da	1	a	399	unità	euro 1.640,25;
da	400			unità	euro 1.394,34.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta da 0,25 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, e per ogni tubo da 20 monete ciascuno i seguenti importi:

la *royalty* di euro 2,13 per ogni moneta, per l'intero contingente di 4.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 8.520,00;

la *royalty* di euro 32,81 per ogni tubo, per l'intero contingente di 650 tubi, per un importo totale pari ad euro 21.326,50;

il valore nominale, pari ad euro 0,25, per ogni moneta venduta;

il valore nominale complessivo delle 20 monete contenute nei tubi, pari ad euro 5,00, per ogni tubo venduto;

il valore dell'argento puro contenuto in ciascuna moneta, pari ad euro 64,34, per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro contenuto nelle 20 monete, pari ad euro 1.286,86, per ogni tubo venduto.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete e dei tubi venduti da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete e tubi richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO



DECRETO 28 gennaio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 21 gennaio 2026, prot. n. 2486/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 21 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 21 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 23 gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 20 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 21 gennaio 2026, prot. n. 2486/2026, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 10 febbraio 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 1.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 10 agosto 2026.


Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;



il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo: protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 30 unità e dell'8% per ordini a partire da 50 unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro 1.300,00;
da	30	a	49	unità	euro 1.235,00;
da	50			unità	euro 1.196,00.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 26,00 per ogni moneta d'oro venduta in capsula con confezione, per l'intero contingente di 1.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 26.000,00;

il valore nominale, pari ad euro 20,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del Dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO



DECRETO 28 gennaio 2026.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del Direttore generale dell'economia del 21 gennaio 2026, prot. n. 2487/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 21 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 21 gennaio 2026, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 23 gennaio 2026;

Vista la nota del 23 gennaio 2026, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2026, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2026;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro da 50 euro, in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 21 gennaio 2026, prot. n. 2487/2026, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 10 febbraio 2026.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, è stabilito in euro 25.000,00, pari a cinquecento esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 10 agosto 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;



il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via *e-mail* all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito <http://www.shop.ipzs.it>

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto del 4% per ordini a partire da trenta unità e del 7% per ordini a partire da cinquanta unità. I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	29	unità	euro 4.999,00;
da	30	a	49	unità	euro 4.799,04;
da	50			unità	euro 4.649,07.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'oro da 50 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 99,98 per ogni moneta d'oro venduta in capsula con confezione, per l'intero contingente di cinquecento esemplari, per un importo totale pari ad euro 49.990,00;

il valore nominale, pari ad euro 50,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2026.

Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.


Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2026

Il direttore generale: SORO



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2025.

Modifiche al decreto 6 settembre 2023, concernente «Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, con il quale sono state definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sanità animale e sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni in materia di formazione di cui all'art. 11 del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, concernente «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede espressamente che «per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.»;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181, che in attuazione della direttiva 2007/43/CE stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne e, in particolare, l'art. 4 concernente formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli che, al comma 1, prevede che i detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2013 «Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181» e, in particolare, l'art. 3 concernente criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione nonché per il riconoscimento dell'esperienza acquisita del personale che si occupa dei polli da carne»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, che in attuazione della direttiva 2008/120/CE stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e, in particolare, l'art. 5 che stabilisce che qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'art. 3 e all'allegato I,

e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie;


Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127» che, all'art. 29, comma 4, prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Ministero della salute ai fini del contrasto alla resistenza agli antimicrobici promuovendo corsi di formazione e attività divulgative per operatori e medici veterinari, dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ed, in particolare, l'art. 17, paragrafo 2, che prevede il rilascio del certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all'art. 6, paragrafo 5;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025 «Contenuti e modalità di erogazione dei programmi formativi degli operatori e dei proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche», adottato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici e che le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative la cui partecipazione è posta a carico degli operatori stessi;

Ritenuto opportuno chiarire che i conducenti e i guardiani soggetti all'obbligo formativo di cui al regolamento n. 1 del 2005 e gli operatori e i proprietari o detentori di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche soggetti all'obbligo formativo di cui al decreto 3 aprile 2025 sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto;

Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della salute animale prot. 17996 dell'11 luglio 2023, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alla formazione in materia di benessere animale che, in analogia al percorso formativo stabilito per gli operatori delle specie dei polli da carne e dei suini disciplinato, rispettivamente, dai predetti decreto legislativo n. 181 del 2010 e decreto legislativo n. 122 del 2011, ha previsto un medesimo percorso formativo anche per gli operatori di tutte le altre specie di animali zootecnici che ai sensi del citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo 146 del 2001 sono tenuti alla formazione in materia di benessere animale;



Considerato che i contenuti dei programmi formativi in materia di benessere animale presentano delle strette correlazioni e in parte coincidono con quelli di cui agli allegati al decreto 6 settembre 2023 e che, pertanto, esistono delle sovrapposizioni e delle duplicazioni tra i due programmi formativi e che i criteri, le caratteristiche e le modalità operative di erogazione dei percorsi formativi in materia di benessere animale sono per lo più equivalenti a quelli previsti dal decreto 6 settembre 2023;

Tenuto conto che la predetta nota della Direzione generale della salute animale dell'11 luglio 2023, in conformità a quanto previsto dal citato art. 3 del decreto 4 febbraio 2013, prevede che i docenti dei corsi di formazione in materia di benessere animale sono individuati tra quelli inseriti nell'elenco pubblicato sul portale del Ministero o, in alternativa, che sono in possesso di competenza specifica nelle materie attinenti;

Ritenuto di modificare il decreto 6 settembre 2023 al fine di integrare i contenuti dei programmi formativi ivi previsti con gli argomenti oggetto di formazione in materia di benessere animale, per consentire all'operatore di assolvere a tutti gli obblighi formativi con la partecipazione ed il superamento di un unico programma formativo pur mantenendo i requisiti specifici dei docenti dei corsi di formazione sul benessere animale previsti dal decreto 4 febbraio 2013;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere che l'adempimento dell'obbligo di formazione di cui ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136, sia valido anche ai fini dell'attuazione dell'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 218/2023;

Considerato necessario, per la specificità del settore, esonerare espressamente dall'applicazione del decreto 6 settembre 2023, gli operatori ed i trasportatori che detengono o trasportano esclusivamente animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche tenuti alla formazione di cui al decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025;

Valutato che nelle fasi di prima applicazione del decreto 6 settembre 2023, la Piattaforma informativa nazionale attivata ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto 6 settembre 2023, ha assicurato un'adeguata trasmissione, raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di formazione, e che gli enti deputati all'organizzazione dei programmi formativi hanno assicurato una sufficiente disponibilità di programmi formativi consentendo l'adempimento dell'obbligo formativo per gli operatori ed i professionisti degli animali;

Considerato che il sistema di validazione dei programmi formativi attraverso la Piattaforma informativa nazionale permette alle regioni e alle province autonome una tempestiva valutazione degli stessi ai fini della loro validazione;

Ritenuto necessario superare il termine del 31 ottobre di ogni anno previsto all'art. 4, comma 4, del decreto 6 settembre 2023, per la trasmissione attraverso la piattaforma informativa nazionale dei programmi formativi alle regioni e province autonome per la successiva validazione;

Ritenuto altresì di superare, quale condizione per la registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 e al Manuale operativo adottato con il decreto 7 marzo 2023, la verifica

del superamento del programma in quanto la mancata formazione è già oggetto di sanzione amministrativa;

Ritenuto altresì necessario, prorogare il termine del 31 dicembre 2025 previsto dalla predetta normativa per l'adeguamento da parte degli operatori del settore, prevedendo quale nuovo termine il 31 dicembre 2026, per consentire la piena applicazione del sistema di formazione di cui al decreto 6 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'On. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2022, n. 263;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2023, n. 59;

Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della consultazione avviata dalla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (Rep. atti 252/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 6 settembre 2023

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis) La partecipazione ai programmi formativi di cui al presente decreto ed il superamento della relativa verifica è valida ai fini dell'adempimento degli obblighi formativi in materia di benessere animale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 146/2001, all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2010 e all'art. 5 del decreto legislativo n. 122/2011, ed in materia di contrasto alla resistenza agli antimicrobici di cui all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 218/2023.

2-ter) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è in capo al rappresentante legale il quale può delegare formalmente una o più persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.

2-quater) Nel caso in cui l'operatore o il trasportatore di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sia una persona fisica, può delegare all'adempimento dell'obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati.»

al comma 3 dopo le parole: « degli operatori e degli animali» sono inserite le seguenti: «e la seguente:

«professionisti degli animali»: persone fisiche, diverse dagli operatori e dai veterinari, che, in ragione di una specifica qualifica professionale (ordine o albo professionale) o in quanto in possesso di specifiche competenze tecniche o professionali, svolgono a titolo abituale o prevalente



servizi specifici e attività qualificate relative alla gestione degli animali negli stabilimenti registrati o riconosciuti, inclusi i soggetti che prestano tali attività in forma autonoma o mediante partita IVA. Non sono considerati professionisti degli animali i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli animali»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis) L'operatore o suo delegato è tenuto a fornire istruzioni sulle buone prassi da adottare adeguate alle specifiche mansioni svolte, ai soggetti che prestano lavoro nello stabilimento, se diversi dai professionisti degli animali»;

3-ter) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) gli operatori e i trasportatori che detengono o trasportano animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche diverse dalle specie di cui agli Allegati al presente decreto, soggetti all'obbligo formativo di cui al decreto del Ministro della salute 3 aprile 2025 adottato in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;

b) i conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, soggetti alla formazione specifica prevista dall'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.»;

2. All'art. 2 del decreto 6 settembre 2023, dopo il comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: «g) benessere animale.»;

al comma 2, dopo le parole: «degli animali detenuti» sono eliminate le seguenti parole: «in via prevalente»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Qualora il programma formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto sia differenziato per gruppo specie e non per singola specie, il Modulo 4-Benessere animale- deve trattare anche i contenuti specie specifici»;

2-ter) L'operatore o il trasportatore che detiene o trasporta animali appartenenti a gruppi specie diversi è tenuto a frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le aziende agrituristiche che allevano più specie animali, anche appartenenti a gruppi specie diversi, per le quali la formazione sarà svolta per la specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente.

3. All'art. 3 del decreto 6 settembre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis) I contenuti del Modulo 4 del programma formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto relativi a «Cure d'emergenza, uccisione e abbattimento d'emergenza» sono da erogarsi preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalità sincrona»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis) Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo i docenti incaricati di effettuare la formazione sui contenuti di cui al Modulo 4- «Benessere animale» del programma formativo di cui all'Allegato 1 al presente decreto, sono individuati tra quelli inseriti nell'elenco dei formatori pubblicato sul Portale Formazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna o, in alternativa, tra quelli che hanno una compe-

tenza specifica sugli argomenti trattati nel medesimo Modulo 4 verificata dagli enti di formazione»;

al comma 4, dopo le parole: «tenuti a partecipare periodicamente» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2026», dopo le parole: «ad un programma formativo» sono inserite le seguenti: «di aggiornamento di durata pari a sei ore», la parola: tre» è sostituita dalla seguente:

«cinque», la parola «cinque», è sostituita dalla parola: «otto»;

4. All'art. 4 del decreto 6 settembre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera e) dopo le parole: «incluse le aziende sanitarie locali» sono inserite le seguenti: «e gli altri enti di formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;

al comma 4 sono eliminate le seguenti parole: «, entro il 31 ottobre di ogni anno.»;

al comma 6 dopo le parole: «la verifica finale del corso, » sono inserite le seguenti parole: «entro trenta giorni, dandone notifica ai discenti»;

5. All'art. 5 dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) l'operatore che è identificato e registrato nel Sistema I&R anche come trasportatore e che adempie all'obbligo formativo di cui al programma formativo ex Allegato 1 al presente decreto, non è tenuto ad adempiere all'obbligo formativo come trasportatore di cui al programma formativo dell'Allegato 2 al presente decreto»;

6. All'art. 6 del decreto 6 settembre 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni transitorie» sono inserite le seguenti: «e abrogazioni»;

al comma 2 le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis) Il superamento della verifica finale entro il 31 dicembre 2026 di programmi di formazione validati ed erogati ai sensi dell'art. 4, comma 6, nel biennio 2024- 2025 è valido ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo di cui al presente decreto.»;

al comma 3 la parola: «avviano» è sostituita dalle seguenti: «hanno avviato», le parole: «tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti parole: « successivamente al 31 dicembre 2024» e la parola: «12» è sostituita dalla seguente: «24»;

il comma 4 è eliminato;

dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis) L'art. 3 del decreto 4 febbraio 2013 (GU n. 86 del 12-4-2013) è abrogato.

7. L'allegato 1 al decreto 6 settembre 2023 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Contenuti del programma formativo per operatori differenziato per specie o gruppo specie di animali detenuti.

Durata minima del corso: diciotto ore complessive articolate in quattro moduli. *



Gruppi /specie: ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili in cattività; lagomorfi; animali terrestri invertebrati, inclusi gli animali di elicicoltura; animali di apicoltura e gli altri insetti impollinatori diversi dalle api; gli animali di acquacoltura.

1° Modulo - Salute degli animali

Quadro normativo generale in materia di sanità animale (principale normativa eurolunionale e nazionale di riferimento). Cenni alle principali malattie animali. Aspetti inerenti alle interazioni tra salute animale, salute umana, alimentazione animale, benessere animale e ambiente.

Attività di sorveglianza effettuata dagli operatori e dai professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle principali malattie animali; visite di sanità animale; Obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia. Collaborazione con le autorità competenti nelle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie.

2° Modulo - Sistema I&R Identificazione e registrazione.

Descrizione e alimentazione della BDN da parte degli operatori e loro delegati.

Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti- aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute.

Tracciabilità degli animali. Documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le limitazioni previste in casi di sospetto/conferma di focolaio di malattie. Registrazione delle morti in stabilimento, incluse le morie di api, e delle macellazioni al macello.

3° Modulo - Biosicurezza, altri aspetti gestionali, impiego del farmaco e flussi informativi

Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali.

Elementi chiave per definire un sistema di biosicurezza adeguato.

Raccolta ed inserimento delle informazioni in ClassyFarm e negli altri sistemi informativi. Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza.

4° Modulo - Benessere animale

Inquadramento della Normativa Europea in fatto di benessere degli animali da reddito

Anatomia, fisiologia e comportamento, fabbisogni e stress

Indicatori di benessere

Guide alle buone pratiche di gestione e aspetti pratici della manipolazione (accasamento, cattura, contenimento, carico e trasporto);

Cure d'emergenza, uccisione e abbattimento d'emergenza **

* La durata oraria del corso è ridotta del 30% per ogni modulo per gli operatori di stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacità strutturale, esclusi gli allevamenti familiari:

Capacità strutturale	
Specie	in BDN - fino a
bovini	49 capi
equini	9 capi
suini	39 capi
ovini e caprini	49 capi
pollame e lagomorfi DPA	499 capi
ratiti	9 capi
apicoltura	19 alveari
acquacoltura	50 tonnellate

Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata registrata in BDN la capacità strutturale la riduzione oraria non è applicabile. Per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento come individuati nel manuale operativo I&R, capitolo 2.1.3, non è prevista alcuna riduzione oraria.

** I contenuti relativi a «cure d'emergenza degli animali» sono da erogarsi preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalità sincrona. »



8. All'allegato 2 al decreto 6 settembre 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

al punto «Gruppo specie» sono eliminate le seguenti parole: «camelidi, cervidi e renne».

alla tabella, seconda riga, sono eliminate le parole: «camelidi e cervidi»;

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, o comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 48

26A00357

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 gennaio 2026.

Scioglimento della «La Tecchiese 77 - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Colleferro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Rego-

lamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale Servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i Servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;



Tenuto conto delle risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dalla UECOOP, riferite nel verbale di revisione sottoscritto in data 24 ottobre 2022, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ravvisati i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1 del codice civile non risultando la società cooperativa in questione realizzare le finalità mutualistiche tipiche;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 5 novembre 2025, prot. d'ufficio 0235610, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del dott. Giuseppe Sorvillo al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 nell'ambito di una terna di professionisti segnalata dall'associazione di rappresentanza UECOOP a cui il sodalizio aderisce e, altresì, tenendo conto del criterio del minor numero di incarichi attualmente in corso con funzioni di commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex-aequo*, dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista dimostrate in analoghi incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Giuseppe Sorvillo (giusta comunicazione PEC in data 16 gennaio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tecchienesse 77 - Società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede legale in Colleferro (RM), codice fiscale n. 00301440608, è sciolta per atto d'Autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta (CE) il 13 febbraio 1986, codice fiscale SRVGPP86B13B963B, domiciliato in via Liberiana n. 17 - 00187 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00361

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Volante Terza», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visti l'art. 2545-*terdecies* e *septiedecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto l'art. 294 e seguenti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e modificato con decreto legislativo n. 83/2022;

Premesso che:

con d.d. n. 17 del 30 gennaio 2020 con il quale sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Volante Terza» di Roma e la gestione straordinaria è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini fino al 31 gennaio 2021;

con d.d. n. 8 del 26 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato il mandato al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini per la gestione commissariale fino al 30 giugno 2021;

nel periodo della gestione commissariale si è rilevato quanto segue:

1. sono emerse importanti anomalie sia dalla documentazione contabile rinvenuta, con ammanchi ed ingenti somme poste in uscita a diverse persone e cooperative senza alcun giustificativo, sia nell'identificazione degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi fruitori del contributo erariale, con l'individuazione di solo tre assegnatari appartenenti alle Forze armate;



2. il commissario governativo non ha potuto redigere e depositare i bilanci per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 per l'assoluta inattendibilità delle scritture contabili dovuta dalla pregressa gestione amministrativa ordinaria e che, comunque, la cooperativa è totalmente priva di liquidità necessarie per l'assolvimento delle debenze del sodalizio;

3. l'attivazione di indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma nei confronti degli ex amministratori volti alla verifica degli ammanchi finanziari della cooperativa;

4. la commistione non autorizzata con altre cooperative edilizie, e, soprattutto, la distrazione del contributo erariale, erogato ai sensi della legge n. 492/1975, e la necessità quindi di tentare il recupero dei finanziamenti pubblici erogati;

con il d.d. n. 139 del 23 giugno 2021, con cui la cooperativa edilizia «Volante Terza» con sede in Roma - C.F. 08469210580 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2545-terdecies del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

con il suddetto decreto di liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 - Serie generale - del 13 luglio 2021, il dott. Gilberto Bargellini è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

con decreto n. 10826 del 23 marzo 2020 del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - sede di Roma, ha sospeso l'erogazione del contributo erariale a decorrere dall'anno 2019;

il Provveditorato, con nota n. 6220 del 18 febbraio 2021, ha presentato alla Procura regionale della Corte dei conti denuncia per danno erariale, ex art. 53 decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

con d.d. n. 193 del 20 dicembre 2022 con cui è stato nominato un comitato di sorveglianza, per la grave situazione della cooperativa e soprattutto la commistione non autorizzata con altre cooperative a contributo erariale, al fine di trovare la soluzione per il recupero delle ingenti somme di contributi pubblici erogati ed assestare la distrazione del contributo pubblico assegnato;

il procedimento civile, vertenza n. 100149/2021, presso la Procura della Corte dei conti si è concluso con sentenza n. 331/2025, per danno erariale causato dall'unico ex Presidente delle cooperative con condanna e pagamento in favore di questo Ministero;

pervenuto il parere negativo emesso dall'Avvocatura generale dello Stato n. 695973 dell'11 novembre 2024, su richiesta ministeriale prot. n. 39103 del 26 settembre 2024, in ordine alla possibilità per i soli soci delle cooperative edilizie, appartenenti alle Forze armate e di Polizia, di sanare i trasferimenti degli alloggi da loro acquistati, mediante il rilascio postumo del mutuo edilizio individuale, nonché di conservare i contributi statali ricevuti;

Preso atto del decesso del commissario liquidatore dott. Gilberto Bargellini in data 26 novembre 2025, verbalizzato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 2025, acquisito in data 15 dicembre 2025 con prot. n. 17152;

Considerato:

che la procedura liquidatoria della cooperativa edilizia «Volante Terza» con sede in Roma - C.F. 08469210580 non è stata conclusa;

la necessità di disporre la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la corretta gestione dei fondi pubblici ed il recupero di quelli irregolarmente sviati e distratti per altri scopi e attività, operosità e condotte non ammesse dalle norme di riferimento per l'edilizia popolare ed economica;

il *curriculum vitae* della dott.ssa Monica Concetta Peta;

la nota prot. n. 17120 del 15 dicembre 2025 e integrata con prot. n. 17173 del 16 dicembre 2025 con la quale questa Amministrazione ha interpellato il Prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore alla dott.ssa Monica Concetta Peta;

che questa Amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Volante Terza» con sede in Roma in via G. Debenedetti n. 29, C.F. 08469210580, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 139 del 23 giugno 2021, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza.

Art. 2.

La dott.ssa Monica Concetta Peta è nominata commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e adempimenti previsti dall'art. 305 del codice di impresa e dell'insolvenza, subentrando al dott. Gilberto Bargellini che ha svolto l'incarico affidato con d.d. n. 139 del 23 giugno 2021 fino al decesso avvenuto in data 26 novembre 2025.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2025

Il direttore generale: ACREMAN

26A00353



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di voriconazolo, «Voriconazolo Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 1 del 22 gennaio 2026

Codice pratica: RU/2025/018.

Procedura europea n. PT/H/1535/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VORICONAZOLO NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051971012 (in base 10) 1KL0Y4 (in base 32);

«200 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051971024 (in base 10) 1KL0YJ (in base 32);

«200 mg polvere per soluzione per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051971036 (in base 10) 1KL0YW (in base 32).

Principio attivo: voriconazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Demo S.A. Industria Farmaceutica

21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, ematologo, oncologo, pneumologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00362



**Revoca della registrazione concernente
l'importazione di sostanze attive per uso umano**

Con determina GMPAPI - API/3/2026 del 21 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione dell'importazione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in via Messina, 47 Milano (MI) 20154 Italia, rilasciata alla società IMCD Italia S.p.a.

26A00363**Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio
di medicinali di importazione parallela «Bisolvon» e «Halcion»***Estratto determina IP n. 21 del 19 gennaio 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la Società New Pharmashop S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	AIC	Data G.U.	Data decadenza
BISOLVON	«4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore	048523017	03/10/2020	04/10/2025
HALCION	«125 microgrammi compresse» 20 compresse	045328046	20/10/2020	21/10/2025


Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00364**Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale di importazione parallela «Nurofen Febbre e Dolore»***Estratto determina IP n. 24 del 19 gennaio 2026*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Programmi sanitari integrati S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data Gazzetta Ufficiale	Data decadenza
NUROFEN FEBBRE E DOLORE	«200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice	039324025	3/10/2020	4/10/2025
NUROFEN FEBBRE E DOLORE	«200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice	039324037	1/10/2020	2/10/2025

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00365

**Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità,
ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco»**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, il provvedimento di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinale:

DET PRES 106-2026 del 28 gennaio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SKYCLARYS.

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A00472**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO****Provvedimento concernente i marchi
di identificazione dei metalli preziosi**

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 210	Amber SAS di Pirpamer Norberto	39012 Merano (BZ) - p.zza Duomo n. 15

26A00356**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Comunicato relativo all'estratto del decreto 13 novembre 2025,
relativo alla dispensa per limite di età del notaio Caruso Tommaso**


Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 25 novembre 2025, deve intendersi apportata la seguente rettifica: laddove è scritto «notaio Caruso Tommaso nato a San Giorgio La Molara il 10 marzo 1951» leggasi «notaio Caruso Tommaso nato a Benevento il 10 marzo 1951».

26A00441


MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2025.

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001 n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2025				
DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO SITO IN PAESE TERZO		
Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Nome /Ragione Sociale	Indirizzo	Paese Terzo
ACS DOBFAR S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE ADDETTA 4/12 TRIBIANO (MI) E SEDE PRODUTTIVA STABILIMENTO 6 VIA FONTANA DEL CERASO,7 03012 ANAGNI (FR)	ENEOS TECHNO MATERIAL CORPORATION	9F,SHIODOME CITY CENTER, 1-5-2, HIASHI-SHIMBASHI, MINATO-KU, TOKYO	GIAPPONE
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	ERBO SPRAYTEC AG	INDUSTRIESTRASSE,17 -CH-4922 BÜTZERG	SVIZZERA
A.L.CHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXTRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	2421-2422 BAILI MANSION, 2 MIDDLE LAODONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	KIRNS NUTRITION LIMITED	715-3, BUILDING ONE, ORENTAL PLAZA, QIJIANG DISTRICT, QUZHOU, ZHEJIANG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	TAIAN CHEM MATERIALS IMPORT AND EXPORT CO., LTD	NO.22 XIANGYANG STREET, FEICHENG CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA LA VETERINARIA S.R.L. CON SEDE PRODUTTIVA IN VIA EINSTEIN 6/8/10 P.TE S.GIOVANNI PERUGIA	LD CHEMICAL CO.,LTD	MN.10 LUOSITANG ROAD,CHANGSHA ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DP ZONE, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO., LTD	SOUTH SIDE OF WEI ER ROAD,GUANYUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANYUNG CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	COMPANIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.	ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200-10 COLONIA VALLE ORIENTE, GARZA GARZIA, N.L. 66269	MESSICO




AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG QIFENGHERUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD	CHEMICAL INDUSTRY PARK, YINSI TOWN, WENSHANG, JINING, SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	LIANYUNGANG TONGYUAN BIOLOGY TECHNOLOGY CO.,LTD	JINPING INDUSTRIAL ZONE HAIZHOU DISTRICT LIANYUNGANG,JANGSU PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12F, BANDAO MANSION, NO. 182-8 HAIER ROAD, QINGDAO 266061	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	PRAKASH CHEMICALS INTERNATIONAL PVT.LTD	PRAKASH HOUSE,39/40-KRISHNA ESTATE, OPP.BIDC,GORWA, VADODARA GUJARAT	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	LUWEI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD	SHUANGFENG INDUSTRIAL PARK ZICHUAN DISTRICT ZIBO	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	HUNAN FORTUNE ECONOMICS AND TRADE CO., LTD	ROOM 2318 FRASER MANSION THE 9TH BUILDING OF THE RED OAK, MAWANGDUI STREET, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MADHU SILICA PVT. LTD	147, GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR- 364060 GUJARAT	INDIA
AMONPET S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ROMA,64 CUNEO E SEDE PRODUTTIVA VIA MARTIRI DELLE FOIBE,22 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	CARGILL LIMITED	CGN 1019 STRATHROY-127 ZIMMERMAN ST. S. STRATHROY ON N7G 0A3	CANADA
A.M.P.I. S.R.L.	SEDE LEGALE IN STRADA ANULARE TORRE, 20054 SEGRATE (MI) E SEDE PRODUTTIVA IN PONTE SAN GIOVANNI 06135 PRESSO LA VETERINARIA SRL VIA A. EINSTEIN 6/8/10 Z.I. MOLINACCIO	GOODEARTH AGROCHEM PVT LTD	BUDHRAJA CENTRE OPP. LIBERTY CINEMA, SADAR, NAGPUR 440001 MAHARASHTRA	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	GHAZIABAD AROMATICS	DEVI MANDIR COMPOUND,OPPOSITE DELHI GATE, GHAZIABAD 201001 UTTER PRADESH	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	HEBEI JIELANG EXTRACT BIOTECH CO., LTD	C11 BEIYUAN VILLA BIANDIAN STREET 050061 SHIJAZHUANG HEBEI	CINA
ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	QINGDAO AUHAI BIOTECH CO., LTD	WEIFANG BRANCH 3 ZHENBEI RD, LINJIANCUN ZHUCHENG WEIFANG CITY	CINA




BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	GREAT PLAINS PROCESSING	301 SOUTH WALNUT AVENUE LIVERNE MN	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO) E SEDE PRODUTTIVA IN BERTINORO (FC)	BALCHEM CORPORATION	MONTVALE NEW JERSEY	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO) E SEDE PRODUTTIVA IN BERTINORO (FC)	BALAJI AMINES LIMITED	VILL. TAMALWADI, TAL TULJAPAR DIST. OSMANABAD 413623	INDIA
BECG SP.ZO.O	SEDE LEGALE VIA GRODKOWSKA,8 33 VARSAVIA E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CASAMASSIMA,37 ROMA	PRAKASH CHEMICALS INTERNATIONAL PVT.LTD	GORWA ROAD, N.39-40 KRISHNA INDUSTRIAL ESTATE VADODARA- 390016 GUJARAT	INDIA
BEIKIRCHER GRUENLAND S.R.L.	SEDE LEGALE IN ZONA INDUSTRIALE 9 CAMPO TURES E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CAMPI DELLA RIENZA,2 BRUNICO	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE WINSFORD INDUSTRIAL ESTATE WINSFORD CHESIRE	REGNO UNITO
B&F ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E MAGAZZINO IN VIALE EUROPA,17 24040 SUISIO (BG)	KEMIN INDUSTRIES	8 MARSDEN BAY DRIVE MARSDEN POINT, ONE TREE POINT	NUOVA ZELANDA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	BAKIRSULFAT KIMYA SANAYI VE TICARET	AS ALTAYCESME MAH, CAM SOK 16, D D BLOK 80 MALTEPE 34843 INSTANBUL	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA BOCCACCIO,3 TREZZANO S/N (MI)	GUANGAN CHENGXIN CHEMICAL CO., LTD	MAIN AREA OF XINGJAO ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY, GUANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGUAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA GALLIERA 6/2 40010 BENTIVOGLIO (BO)	ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	NO 6 JINCHONG ROAD. MOHEKAO INDUSTRIAL PARK HUAISHANG DISTRICT BENGBU ANHUI PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	EKMEKCI OGULLARI METAL VE KIMYA SAN. TIC. AS.	ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CAD. NO:20 CORUM	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL. A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT NO.2920 &2807, PHASE III,G.I.D.C. ESTATE, PANOLI, ANKLESHWAR-394116, DISTRICT BHARUCH. GUJARAT	INDIA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQUING SWEET PET PRODUCTS CO.LTD	NO.3 FENGHUANG STREET YONGCHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA




CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QINGDAO MYJIAN FOODSTUFF CO., LTD	NO.508 HAIBIN 6 RD, JIAONAN QINGDAO, SHANDONG	CINA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUADONG P.R.	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	TIANJIN CHENGYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	8TH FLOOR 5TH BUILDING OF NORTH AMERICA N1 CULTURAL AND CREATIVE AREA, NO.95 SOUTH SPORTS ROAD, XIAODIAN DISTRICT, TAIYAN, SHANXI	CINA
C.I.A.M. S.R.L.	SEDE LEGALE VIA PIEMONTE,4 ASCOLI PICENO	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	069 ASIA HIGHWAY RD. KHOHONG SUB-DISTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
C.I.A.M. S.R.L.	SEDE LEGALE VIA PIEMONTE,4 ASCOLI PICENO	I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	29° PIANO TORRE SM, PHAHOLYOTHIN ROAD, SOTTODISTRETTO DI PHAYATHAI, BANGKOK	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	8/8 MOO3, TAMBON BANDOR AMPHUR, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8,JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT OF INDUSTRIAL PARK, JI'AN COUNTY, JIANGXI PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD., LTD	ADVANCED INDUSTRIAL PARK, YANGKOU TOWN, SHOUGUANG, SHANDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	CHONGQING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N.555 DONGJIANG ROAD, DEGAN INDUSTRIAL ZONE, JIANGJIN DISTRICT, 402284 CHONGQING	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	CHONGQING SWEET PET PRODUCTS CO., LTD	NO.3 FENGHUANG STREET YONGCHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU ZHIXING PET NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	2 NANGE ROAD, TENGJIAO TOWN WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	JANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO.,LTD	SHUGANG ROAD 225400 TAIXIN	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CHEMISTRY CO., LTD	DISTRICT C OF ZHANGJIAJIE ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHANGJIAJIE,HUNAN	CINA




CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	G.S.POINT, 2-5 FLOOR , PLOT NO.8, PRIVATE LAYOUT SCHEME, OPP.UNIVERSITY CAMPUS C.S.T ROAD,MUMBAI	INDIA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	GENEHAM PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.12 ERKANG ROAD 410324 HUNAN	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	SHANGHAI EXQUISITE BIOCHEMICAL CO.,LTD	ROOM 401,BUILDING 1, N.508, CHUABHONG ROAD PUDONG NEW AREA SHANGHAI	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	JIURUI BIOLOGY & CHEMISTRY CO., LTD	DISTRICT C OF ZHANGJIAJIE ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHANGJIAJIE,HUNAN	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED FACTORY	PLOT NO. D-28, MIDC, KURKUMBH, TAL DAUND, 413802, DIST. PUNE, MAHARASHTRA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	ATUL LIMITED	AROMATICS DIVISION 297-297/1, GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	KRISHNARAJ FERTICHEM PRIVATE LIMITED	PLOT N.586 GIDC ESTATE, GOJARIYA, TAL & DIST, MEHSAN, GUJARAT	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	MANMOHAN MINERALS & CHEMICAL PVT LTD	J-18 MIDC INDUSTRIAL AREA HINGNA ROAD NAGPUR 440016 MAHARASHTRA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	HUNAN XINKESI BIOTECHNOLOGY CO LTD	HUAGONG ROAD, SHINGU DISTRICT, HENGYANG CITY HUNAN PROVINCE	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	MIANYANG VANETTA CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD	JUSHUI TOWN, ANZHOU DISTRICT MIANYANG CITY SICHUAN PROVINCE	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	VIBRANTZ MEXICO SA DE C.V.	CARRETERA TAMPICO VALLES KM 28 PANUCO VERACRUZ	MESSICO
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	KIRNS CHEMICAL LTD	2208 C2 YONGSHENG COMMERCIAL PLAZA, 222 EAST LAODONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA



DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	CALIBRE CHEMICAL PVT.LTD	PLOT NO.901/A - GIDC SARIGAM,TAL UMBERGAON , VALSAD,GUJARAT	INDIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	HUBE SHUNTIAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	MACHANG TOWN, QING COUNTY, HEBEI	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	BAODING YIJIALI BIOLOGICAL YEAST MANUFACTURING CO., LTD	DONGBEISI VILLAGE, LIWU TOWN, LI COUNTY, BAODING CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ESKAY IODINE PVT.LTD	PLOT NO 907/2 - JHAGADIA GIDC ESTATE, JHAGADIA GUJARAT 393	INDIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ANGEL YEAST (HONG KONG)CO., LTD	HARBOUR ROAD, HONG KONG	CINA
EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	JUBILANT INGREVIA LIMITED	PLOT N.1 SECTOR 16 INSTITUTIONAL AREA NOIDA	INDIA
ELANCO IRELAND LTD	SEDE LEGALE FITZWILLIAM HALL, FITZWILLIAM PLACE, DUBLINO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELLE INDUSTRIE LIVRAGA (LODI)	ELANCO USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA GROWELL INDIA SHIVALIK	PLOT.14, GANGADHAM BIBWEWADI-KONDHWA ROAD, PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	KIRNS CHEMICAL LTD	2208 C2 YONGSHENG COMMERCIAL PLAZA, 222 EAST LAODONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	YANTAY HEALTH CHEMICAL CO., LTD	YANTAY CITY	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	SHANDONG BOYI FEED TECHNOLOGY CO.	N.393 SOUTH SECOND RING LUSHAN CHEMICAL PROJIECT AREA EC.ZONE, YISHI COUNTRY LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	HANGZHOU BETTER CHEMTECH LTD	ROOM 701, NO 318, HUAYUANGANG STREET, GONGSHU	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	MATRIX LIFE SCIENCE PRIVATE LTD	12,SHILP NAGAR, BEHIND DUMIR HOSPITAL, RAILWAY STATION RD	INDIA



EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	NO.185 XINCUN ROAD ZIBO CITY SHANDONG	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	UNISCOPE (EURO) LTD	FURNHAM CLOSE IND.ESTATE ,FURNHAM ROAD, CHARD, SOMERSET TA 201DA	REGNO UNITO
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PVT. LTD	PLOT D-28 MIDC, KURKUMBH - TAL-DAUND-DIST.PUNE - MAHARASHTRA	INDIA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	ZHEJIANG CHEMLINE INTERNATIONAL CO.LTD	RM 1101 EASTCOM BUILDING 398 WENSAN ROAD, HANGZHOU 31003	CINA
FEEDPRO S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA S. PERTINI,18 ROVATO (BS)	ORBIT BIOSCIENCE	KASRA N.22 VILLAGE RAIPUR DEHARDUN ROAD ROORKEE DIST. HARIDWAR DEHRADUN	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	CHONGQUING CHUANDONG CHEMICAL (GROUP) CO., LTD	N.70 DANXIN STREET DASHIBA NANAN DISTRICT CHONGQUING	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA	Z.I.DE GHANNOUCH -6000, GABES	TUNISIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	SEA WATER CHEMICALS LIMITED	NO.19 TAIHU ROAD, QINGDAO CITY	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	TIANJIN CHENGYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	8TH FLOOR 5TH BUILDING OF NORTH AMERICA N1 CULTURAL AND CREATIVE AREA, NO.95 SOUTH SPORTS ROAD, XIAODIAN DISTRICT, TAIYAN, SHANXI	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	KRISHNARAJ FERTICHEM PRIVATE LIMITED	PLOT NO.5&6, GIDC ESTATE, GOJARIVA, TAL &DIST-MEHSANA 3840002 GUJARAT	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 2703 N.108 DAQUAN ROAD QINHUI DISTRICT NANJING JANGSU	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT NO 2920 & 2807 ,I 11-PHASE, G.I.D.C. PANOLI, DIST BHARUCH, GUJARAT-394 116	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA LEPETIT,8 SEDE PRODUTTIVA IN VIA MADONNA DEI CAMPI SNC CASTELNOVETTO (PV)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	N.185 XINCUN ROAD, ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA



GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TAZZOLI 6 MILANO E MAGAZZINO IN VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LTD.	PLOT N.5 B. VEERASANDRA INDL AREA, 19 KM. STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	XINXING TOWN ZUCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE WEIFANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	MUDANJIANG FENGDA CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION	NO.319 AIMIN ST., XIAN DIST, MUDANJIANG, HEILONGJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	CJ (SHENYANG) BIOTECH CO.,LTD	38 YUNONG ROAD, SHENBEI N.DIST.SHENYANG LIAONING	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LIAONING KONCEPNUTRA CO., LTD	NO.100 XIANGHAI ROAD, BENXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANING	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO. 15 VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA	RUA JOSE' THOMAZ LARA 445 - PARQUE RINALDO 37036-010 VARGHINA- MG	BRASILE
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG QIFENGHERUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD	WEST OF QUANHUE ROAD, CHEMICAL INDUSTRY PARK, YINSI TOWN, WENSHANG COUNTY, JINING CITY, SHANDONG PROVINCE JINING	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LE'ANJIANG INDUSTRIAL ZONE, LEPING,JIANGXI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	BAYANNUR HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	XIJIAO STREET, SHANBA TOWN, HANGJINHO BANNER, BAYANNAOER CITY INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.1 TONXING ROAD KENLI COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA



GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD	LTD HUANGDIAN KENLI DONGYING, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.8 WEIER ROAD, NINGJIN SALIZNTION INDUSTRIAL PARK, XINGIAI, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LAIWU TAIHE BIOCHEMISTRY CO LTD	N 89 CHANGJIANG STREET, LAIWU CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DAESANG CORPORATION	GUNSAN SITE 57 OEHANG-4 (SA)/GIL GUNSAN-SI,JEOLLABUK- DO	COREA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HULUNBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO., LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG AOCTER FEED ADDITIVES CO., LTD	N°5 NORTH GUANDAO ETDZ, GAOTANG COUNTY, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LONGYAN SHENGHE TRADING CO., LTD	NO.2103, YOUTH VENTURE BUILDING J, NO.53 HUALIAN RD., XIPI STREET, XINLUO DIST, LONGYAN CITY, FUJIAN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI- TECH CO.LTD	MULTU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JILIN MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	SOUTH ZHUJIANG ROAD, WEST YUNHAI STREET, BAICHENG, INDUSTRIAL ZONE, BAICHENG CITY, JILIN PROVINCE 137000	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	N°188.FANGZHENG EAST STREET, GANQUANPU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, URUMCHI CITY, XINJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHANGHAI BIOLOGICAL COMPANY	N.58 CHANGHE ROAD, BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA




GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QINGDAO ZHENGTAIXIN TRADE CO., LTD	ROOM 2702, UNIT 2 Nà36 MIAOLING ROAD, LAOSHAN DISTRICT QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI REDPONT BIOTECHNOLOGY CO., LTD	MAANSHAN DANG TU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ANHUI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LUWEI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD	SHUANGFENG INDUSTRIAL PARK ZICHUAN DISTRICT ZIBO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HAICHENG JIANGQIN MINERAL PRODUCTION CO., LTD	HAIMEI FACTORY AREA, PAILOU TOWN, HAICHENG, ANSHAN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU, TIELING, LIAONING PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ETİ SODA ÜRETİM PAZARLAMA NAKLİYAT VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	YESİLAGAC MAH. GURAGAC KUMEEVLER 47/A 06730 BEYPAZARI ANKARA	TURCHIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	LIANYUNGANG MUPRO IMP. AND EXP.CO.LTD	6 FL N.1 BUILDING JINMAO GARDEN, N.40 EAST HAILIAN ROAD, LIANYUNGANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGSU MUPRO IFT CORP.	WEST OF ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANNAN, LIANYUNGANG, JIANGSU	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG NHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD	ADD. N°2 HAOTIAN ROAD ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, SUIHUA, HEILONGJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI TIGER BIOTECHNOLOGY CO.LTD	EAST OF JINGER ROAD & SOUTH WEIWU, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUZHEN ANHUI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG LU HU BIOLOGICAL TECHNOLOGY LTD	EAST OF MURGUAN ROAD, MUSHI TOWN, TENGZHOU, ZAOZHUANG, SHANDONG PROVINCE	CINA




GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HANGZHOU VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANGHAI DI XIANG BIOTECHNOLOGY CO., KTD	ROOM 401-413, BUILDING3, NO 2216 JINGAO ROAD. PUDONG NEW AREA, SHANGHAI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QIQIHAR LONGJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.LTD	EAST SIDE OF NATIONAL ROAD G111 AT 1558 KM, ANG'ANG XI DISTRICT, QUIQIHAR CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	CJ (LIAOCHENG) BIOTECH.,LTD	ECONOMIC &DEVELOPMENT ZONE, LIACHENG, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.100 MEIWU ROAD, DAJIN TOWN, WUXUE CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DAESANG CORPORATION	GUNSAN SITE 57 OEHANG-4 (SA)/GIL GUNSAN-SIJEOLLABUK- DO	COREA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	NOVABAY PTE LTD	20 TEMBUSU AVENUE 627536 SINGAPORE	SINGAPORE
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG NHU COMPANY LTD	NO.428 XINCHANG DADAO WEST ROAD ,QIXING STREET, XINCHANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING, NINGXIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG BIO-PHARM CO., LTD	N.789, RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	RELIABLE GLOBAL TRADING LIMITED ADD	UNIT 403,4, TOWER 1, HARBOUR CENTRE, 1 HOK YUEN STREET, HUNG HOM, HONG KONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HENGYANG AIJIE IMPORT AND EXPORT CO., LTD	JIANJIANG, ZHUNUI DISTRICT, HENGYANG CITY, HUANAN PROVINCE	CINA




GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG DONGDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD	NO.1111 SHENGZHOU AVENUE, SHANHU STREET, SHENGZHOU CITY, SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	GN CHEMICALS CO., LIMITED	1001-1005, HIGH TECH BUILDING N.136 HUEANGHE ROAD, SHIJIANGZHUANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	NO-1289 BEIER WEST STREET, INDUSTRIAL AREA, WUJIANG CITY, XINJIANG	CINA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	LA HOTI LIFECARE PRIVATE LIMITED	501,TRIVENI KRUPA,CARTER ROAD NO.3-OPP AMBAJ TEMPLE BORIVALI EAST MUMBAI 400066 MAHARASHTRA	INDIA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE DEZHOU BIOTECH CO., LTD	150 METERS EAST OF SHANGZHUANG, WUCHENG TOWN, WUCHENG COUNTY, DEZHOU CITY 253300, SHANDONG PROVINCE	
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	KUMARAPATNAM, NEAR HARIHAR HAVERI DIST, KARNATAKA - 581123	INDIA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUJING BOHAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY TRADE CO., LTD	NORTH OF RUIHE WEST ROAD, QUJING DEVELOPMENT ZONE YUNNAN PROVINCE	CINA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD	N.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE 057250	CINA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	ERBO SPRAYTEC AG	INDUSTRIESTRASSE,17 -CH-4922 BÜTZERG	SVIZZERA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	FUJIAN SANMING SHENGDA CHEMICAL CO.,LTD	FLOO1, BUILDING 3, NO. 3 OF DUTOUPING INDUSTRY PARK, XINKOU TOWN, SANYUAN DISTRICT, SANMING CITY, FUJIAN, CHINA	CINA
INNOVAD ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
INNOVET ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA EGADI,7 E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MEUCCI,2 SACCOLONGO	KINGHERBS LTD	NO.6 YONGXING ROAD,BAISHUI,YONGZHOU,HUNA N	CINA
INTERNATIONAL VET S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA FIRENZE,15 PONSACCO (PI)	ORALX CORPORATION	CASELLA POSTALE 12100 OGDEN UTAH 84412	USA




ISTITUTO DELLE VITAMINE S.P.A.	SEDE LEGALE VIA BORGOGNA,5 MILANO	AMCOL MINERAL MADENCILIK SAN. VE TIC A.S.	ATATURK MAH. ATESEHIR BULVARI GARDENYA PLAZA 3 NO.20 34758 ATASEHIR ISTANBUL	TURCHIA
KALMI ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MAZZINI 109/I CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE WINSFORD INDUSTRIAL ESTATE WINSFORD CHESHIRE	REGNO UNITO
KALMI ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MAZZINI 109/I CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	BALAJI AMINES LIMITED	BALAJI TOWERS N.9/1A/1 HOTGI ROAD, AASARA, CHOWK, SOLAPUR	INDIA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12F BANDAO MANSION, N.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO 266061	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	KEMIN INDUSTRIES INC	N.102100 MAURY STREET, PO BOX 70 DES MOINES, IA 50306 UNITED STATES OF AMERICA	USA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	ZHEJIANG VEGA BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD	BUILDING 3, XIASHU INDUSTRIAL ESTATE, MEIXI TOWN, ANJI CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	GALLOCHEM CO LTD	A-9-5 HUACHENG TRIUMPHAL ARCH BLDG 58 NORTH ZHONGHUA ROAD 55001 GUIYANG	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	JUBILANT INGREVIA LIMITED	BLOCK 133, VILLAGE- SAMLAYA,TALUKA SAVLI, DISTT- VADODARA, 391520, GUJARAT	INDIA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 3H 42025 CAVRIAGO (RE)	WUFENG CHICHENG BIOTECH CO.LTD	8 TIANCHI RD. YUYANGGUAN TOWN, WUFENG COUNTRY, YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	GLENTHAM LIFE SCIENCES LTD	UNIT 5 LEAFIELD WAY CORSHAM SN 13 9SW	REGNO UNITO
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN INDUSTRIES INC	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	WUXI ACCOBIO BIOTECH INC	BLOCK 25, ZHONGBANG MOHO NO.2008 LIHU AVE. WUXI JIANGSU	CINA




KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHENGA BIO-PHARM CO., LTD	RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	RUNCAN PHARMA (HK) LIMITED	3RD FLOOR, NO.11 BUILDING HAINING SCIENCE&TECHNOLOGY OASIS,NO.8 HAINING AVENUE, HAINING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HAINING ZHEJIANG,	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	WUHAN AMINO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	BONDED WAREHOUSE BUILDING, WUHAN ECONOMIC & TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, WUHAN, HUBEI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHANGHAI GIUSCIEN INTERNATIONAL CORPORATION	ADD. NO.738 UEZHENG RD., YEXIE TOWN, SONGJIANG DISTRICT SHANGHAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	MURLI KRISHNA EXPORT PRIVATE LIMITED STAR EXPORT HOUSE 101, GANESH BHUVAN CO-OP HSG SOC. LTD	MAHATMA PHULE ROAD, MULUND EAST-MUMBAI	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	TAIZHOU HISOUND PHARMACEUTICAL CO., LTD	N.22 NANYANG FIRST ROAD, ZHEJIANG PROVINCIAL CHEMICAL AND MEDICAL MATERIALS BASE LINHAIZONE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HANGZHOU VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HAINING KANGRUN INTERNATIONAL TRADE CO.LTD	ROOM 1101 NO.3 BEIZHUANG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HAINING ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO. 15 VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	ADD. NO.59 DATANG INDUSTRIAL ZONE SANSHUI TOWN FOSHAN CITY	CINA
LCM TRADING S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA G. MAZZINI,33 20099 SESTO GIOVANNI (MI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	PLANTA E LABS S.P.A	SANTA VICTORIA LOTE B SECTOR LOS RISCOS DE DUQUECO- LOS ANGELES REGION DEL BIO-BIO	CHILE




LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	INDUNOR S.A.	LA ESCONDIDA H3514XAA CHACO	ARGENTINA
LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	SILVATEAM PERU' COMERCIAL S.A.C.	AV.NESTOR GAMBETTA 6553 053 PE3-CALLAO LIMA	PERU'
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE VIA INDUSTRIELAAN 25 OLEN BELGIO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA RIO DEL VALLONE 2/A 20040 CAMBIAGO (MI)	SUPRIYA LIFESCENCE	207/208 UDYOG BHAVAN SONAWALA ROAD, GOREGAON ROAD, GOREGAON EAST, MUMBAI	INDIA
MAGNESIUM OXIDE CONSULTING S.R.L.	SEDE LEGALE VIA SANT'ALESSANDRO,55 BERGAMO	MALTAS MADEN KIMYA MAKINE NAK.INs TAHH.AKARY.SAN.TIC. LTD	MINERAL YEM URETIMI- ALAYUNT MAH.1. ORGANIZE SANAYI BÖLGESİ 6. CAD NO.23 MERKEZ-KÜTAHYA	TURCHIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST EGYPT CO.LTD	HASSAN NASSAR ST, EL LASALKY AREA NEW MAADI CAIRO EGYPT	EGITTO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ZHEIJIANG NHU CO, LTD	HIGH-TECH INDUSTRY ZONE 312532 XINCHANG (ZHEIJIANG)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QINGDAO SOCO NEW MATERIAL CO., LTD	N.51-2 WUYANG ROAD, SHIBEI DISTRICT QINGDAO	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	3F INDUSTRIES LIMITED	SY NO 1604, APIIC-IALA EPURU 1B, PANTAPELEM MUTHUKUR 5234323 NELLORE	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI- TECH CO.LTD	MULTU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TIBA STARCH & GLUCOSE COP.	ALSLHYIA ELGDEEDA SHRKIA	EGITTO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHURCH & DWIGHT CO	INC.500 CHARLES EWING BOULEVARD EWING NJ 08628(ESPORTATORE)- CHURCH & DWING, CO 2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, IA 52577 (PRODUTTORE)	USA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SHOUGUANG FUTAILAI BIO CO, LTD	CHANMING INDUSTRIAL PARK, SHOUGUANG CITY (SHANDONG)	CINA



MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWENKOU GYPSUM INDUSTR, TAI'AN SHANDONG (RPC)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH „LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUEBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.LTD	N.2 GUANZE AVENUE, QIANJIANG HUBEI	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CJ SELECTA SA	RODOVIA MG-29 KM.2,6 - DISTRITO INDUSTRIAL - ARAGUARI-MG CEP. 38446-036	BRASILE
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHURCH & DWIGHT Co. Inc	2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, LOWA 52577	USA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE WINSFORD INDUSTRIAL ESTATE WINSFORD CHESHIRE	REGNO UNITO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	YUEYANG XIANGMAO MEDICINE & CHEMICAL CO., LTD	YUEYANG CHEMICAL INDUSTRY PARK, YUNXI DISTRICT, YUEYANG CITY (HUNAN)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN	BHD PLO 493 JALAN KELULI 3, 81700 PASIR GUDANG JOHOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA STEZZANO, 87 C/O KILOMETRO ROSSO 24126 BERGAMO -MAGAZZINO VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD.	88 MOO10, T.NATAB, A CHANA SONGKHLA 90130	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 ASIA HIGHWAY RD. KHOHONG SUB-DISTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA




MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
NEW FEED TEAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA C.GOLDONI,51 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,11 LODI	MATRIX FINE SCIENCES PRIVATE LIMITED	PLOT N. D8, MIDC INDUSTRIAL AREA/PAITHAN, AURANGABAD-431148 MAHARASHTRA	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	MISTIPLEX Cc.	PO BOX 299, GRASKOP, 1270, MPUMALANGA	SUD AFRICA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	CHANGSHA APOLLO CHEMICAL CO., LTD	ROOM 2501, 98 WUYI ROAD, FURONG DISTRICT	CINA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	MN CHEMICAL GEORGIA LLC	2 MSHVIDOBA STR.,3700, RUSTAVI	GEORGIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	SIMPAC HOLDINGS CO. LTD	46, TAEN 6-GIL-GWANGYANG-SI-JEOLLANAM-DO 57851	COREA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	ZINC INTERNACIONAL SA	SERAFIN PEÑA SUR 938 MONTERREY CENTRO C.P. 6400 - NUEVO LEON MONTERREY	MESSICO
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA TIZIANO,32 MILANO	COMPANIA MINERA SAN GERONIMO	LA SERENA,COQUIMBO	CILE
NOVUS EUROPE SA/NV	SEDE LEGALE IN VIA LEUVENESTEENWEG 643-BOX 15, B.-1930 ZAVENTEM (BE) E SEDE PRODUTTIVA IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA VIA BAIONA,260 PORTO CORSINI (RAVENNA)	NOVUS INTERNATIONAL INC.	17988 EDISON AVENUE CHESTERFIELD MO 63305	USA
OQEMA S.P.A	SEDE LEGALE STRADA 1, PALAZZO F3 CENTRO DIREZIONALE MILANO FIORI 20057 ASSAGO (MI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	N.1, SHIHENG CHEMICAL INDUSTRIAL PARK, FEICHENG, TAIAN CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG) E MAGAZZINO IN VIA LEONARDO DA VINCI, 36 20877 RONCELLO (MB)	ISKY CHEMICAL CO., LTD	WANDA PLAZA C2 48TH FLOOR, N. 589 ZHONGSHAN ROAD CHANGSHA- HUNAN C	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KIRNS NUTRITION LIMITED	ROOM 307, N.2 CHUANGUAN ROAD, QUANWANG TOWN, QUJIANG DISTRICT QUZHOU	CINA



PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	GOODEARTH AGROCHEM PVT LTD	BUDHRAJA CENTRE OPP. LIBERTY CINEMA, SADAR, NAGPUR 440001 MAHARASHTRA	INDIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	2 MIDDLE LAODONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	RECH CHEMICAL CO. LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO.459 FURONG ROAD CHANGSA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG) E MAGAZZINO IN VIA LEONARDO DA VINCI, 36 20877 RONCELLO (MB)	EKMEKCI OGULLARI METAL VE KIMYA SAN. TIC. AS.	ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CAD. NO:20 CORUM	TURCHIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG) E MAGAZZINO IN VIA LEONARDO DA VINCI, 36 20877 RONCELLO (MB)	INTERSAC DENIM KIMYASALLARI MADENCILIK ITH.IHR. VE TIC LTD	STI PIRIREIS MAH. TURKALP APT. I. INONU BULVARI NO.186/3 YENISEHIR / MERSINN	TURCHIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG) E MAGAZZINO IN VIA LEONARDO DA VINCI, 36 20877 RONCELLO (MB)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO.,LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG) E MAGAZZINO IN VIA LEONARDO DA VINCI, 36 20877 RONCELLO (MB)	TAOCHEM INDUSTRIAL INC.	28G.FLAGSHIP TOWER 40 HK, MIDDLE ROAD QINGDAO	CINA
PETFORCE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN PIAZZA EUROPA N.19 TERNI	TAPLOW VENTURES LTD	9181 GIBSON ROAD, CHILLIWACK, BC V2P 6H4 N. CFIA ABP-80	CANADA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	HUASHUONAN AVENUE, PHOENIX INDUSTRIAL PARK, JI'AN	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE VIALE SERGIO CAVINA,19 RAVENNA E SEDE OPERATIVA IN VIA LUCIANO LAMA SNC FORLI'	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	N°12 MEIHUA RD XUYI ECONOMIC, DEVELOPMENT ZONE, HUAIAN CITY JINANGSU P.R.	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	QINGDAO YUANFEI PETFOOD CO.,LTD	N.101 SHUINIUSHAN ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO	CINA
PIONEER HI BREAD ITALIA SEMENTI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PROVINCIALE 42/44 SISSA TRECASALI (PR)	PIONEER OVERSEAS CORPORATION	3239 HIGHWAY 8 WEST 52224-9570 DYSART IA	USA
PLANTAEEK S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIALE IPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA) E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD	XINXING, ZHUCHENG, SHANDONG	CINA



PLANTAEEK S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA CARRARONE CELLETTA, MANDRIONE (RA)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI- TECH CO.LTD	MULTI TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
PLANTAEEK S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO., LTD	SOUTH SIDE OF WEI ER ROAD, GUANYUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANYUNG CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
PROSOL S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CARSO N.99 - 24040 MADONE (BG)	FABRIKA ZA -UL.	INDUSTRISKA BB - 7000 BITOLA	MACEDONIA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	QINGDAO OLE PET FOOD CO., LTD	N.1 LEIGONGSHAN ROAD, TIESHAN SUB-DISTRICT OFFICE, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	CHONGQING SWEET PET PRODUCTS CO., LTD	N.9 PHOENIX 3 STREET DISTRETTO YONGCHUAN, CHONGQING	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	12 MEIHUA ROAD -XUYI EC. DEVELP. ZONE HUAIAN CITY	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JIAN COUNTY ,JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	HEBEI SHUNTIAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD	MACHANG TOWN, QING COUNTY, HEBEI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	LIAOCHENG LUXI FORMIC ACID, CHEMICAL CO., LTD	NEW CHEMICAL MATERIALS INDUSTRIAL PARK HIGH TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, LIAOCHENG SHANDONG	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN, SHANDONG	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SHREE BANKEI BEHARI LAL AROMATICS	KHASRA NO.530-532, DUJIANA ROAD, VILLAGE - BISNOULLI, G.B. NAGAR (U.P.)	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	AMITEX AGRO PRODUCT PVT LTD	KHASRA NO.185/1, 192/3 A.B. ROAD, NEAR AGAIGAON FATA, VILLAGE:JULWANIA, TECH.RAJPUR, DIST.BARWANI	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SHANDONG QIFENGHERUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD	WEST OF QUANHUE ROAD, CHEMICAL INDUSTRY PARK, YINSI TOWN, WENSHANG COUNTY, JINING CITY, SHANDONG PROVINCE JINING	CINA



SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	MUDANJIANG FENGDA CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION	N. 319 AIMIN STREET XIAN DISTRICT, MUDANJIANG CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	A.M.FOOD CHEMICAL CO.LTD	20 FLOOR B.BLOCK, BUILDING 1, PHARMA, VALLEY, HIGH-TECH ZONE-JINAN	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUANGDONG P.R.	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	ISKY CHEMICAL CO., LTD	WANDA PLAZA C2 48TH FLOOR, N. 589 ZHONGSHAN ROAD CHANGSHA- HUNAN	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUANGDONG P.R.	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	CHEMLAND CHEMICALS CO.LTD	RM1918 MODERN INT'1 BLDG NO 115-1 MINZU AVE. NANNING, GUANGXI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LE'ANJIANG INDUSTRIAL ZONE, LEPING,JIANGXI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION -ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	2277 ZUCHONGZHI ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	DALIAN BOYUAN XUMAO INTERNATIONAL TRADING CO.LTD	ROOM 810-811, BUILDING ZHONGNAN BUILDING, NO.18 ZHONGHUA WEST ROAD, GANJINGZI DISTRICT, DALIAN CITY, LIAONING PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	IMPERIAL MALTS LTD	VILLAGE GHASOLA, NEAR SOUTHEND FLOOR BEHND OMAXE PLAZA, SOHNA ROAD- PO:BADSHAHPUR 122 101, DIST GURGAON-HARYANA STATE	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 - 36030 SAN TOMIO DI MALO (VI)	MADHU SILICA PVT. LTD	G.I.D.C. CHITRA, BHAVNAGAR - 364004 GUJARAT	INDIA



TECNOZOO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PIAVE 120 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE (PD)	STUHR ENTERPRISES LLC	606 KENNEDY STREET MARSHALL MINNESOTA	USA
TODINI AND CO S.P.A.	SEDE LEGALE IN CORSO MILANO,46 MONZA E SEDE PRODUTTIVA C/O BISI LOGISTICA VIA CUSAGO, 202 MILANO	INCASA S/A	RUA SAGUACU N.140/CEP 89221/010 JOINVILLE S.CATARINA	BRASILE
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEPING INDUSTRIAL ZONE 333300 LEPING JIANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	PEOPLE EAST ROAD N.789 CHICHENG STREET TIANTAI COUNTY 317200 TIANTAI ZHEJIANG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	GRACELAND LIFESCIENCE CORPORATION LIMITED	SK TOWER, NO.149 YOUCHENG ROAD, PUDONG NEW AREA, SHANGAI 200126	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHAANXI HEALTHFUL BIOENGINEERING CO., LTD	C1-C3 BUILDING, TORCH INDUSTRIAL PARK, YANGLING DISTRICT, SHAANXI PROVINCE	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA
VOLAC SOCOOR SRL	SEDE LEGALE VIALE ITALIA 19, MANTOVA E SEDE OPERATIVA IN VIA XXV APRILE 2, ROVATO	NATURAL OLEOCHEMICALS SDN BHD	PLO 428, JALAN BESI SATU, 81700, PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA

26A00358

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche al regolamento amministrativo dell’attività relativa agli investimenti mobiliari adottate dal consiglio di indirizzo generale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con delibera n. 6 in data 29 aprile 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0000403/PG-L-162 del 15 gennaio 2026 sono state approvate, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le modifiche al regolamento amministrativo dell’attività relativa agli investimenti mobiliari adottate dal consiglio di indirizzo generale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) con delibera n. 6 in data 29 aprile 2025.

26A00354


Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione delle attività di previdenza degli iscritti adottate dal consiglio di indirizzo generale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con delibera n. 13 in data 26 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0014175/PG-L-163 del 30 dicembre 2025 sono state approvate, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le modifiche al regolamento di attuazione delle attività di previdenza degli iscritti adottate dal consiglio di indirizzo generale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) con delibera n. 13 in data 26 novembre 2025.

26A00355

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

